SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

n. 163

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 all'11 aprile 2017)

INDICE

ALICATA ed altri: su incontri in un liceo sardo contro la presenza dei poligoni militari in Sardegna (4-07200) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) Pag. 6311

AMATI ed altri: sull'approvazione della legge della Regione Veneto sul disturbo dell'attività venatoria (4-06966) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 6313

AMORUSO: su un impianto di potabilizzazione delle acque in provincia di Avellino (4-01724) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 6316

BAROZZINO: sulla bonifica dei SIN val Basento e Tito (Potenza) (4-07144) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 6318

CARDIELLO: su un contratto di anticipazione bancaria stipulato dal Comune di Eboli (Salerno) con l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena (4-02778) (risp. MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*) 6324

CENTINAIO, ARRIGONI: sull'incendio presso la raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) (4-06973) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 6328

DONNO ed altri: sulla bonifica dell'area dell'ex inceneritore Saspi a Lecce (4-02655) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 6333

MANGILI ed altri: sul rischio di una nuova procedura di infrazione per l'Italia relativa al rispetto delle normative sulla qualità dell'aria (4-06965) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 6339

SANTANGELO ed altri: sull'inquinamento dei fiumi Modione e Belice in provincia di Agrigento a causa dello sversamento delle acque di vegetazione (4-04914) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 6346

STEFANO: sulla discarica di rifiuti contenente amianto a Galatone (Lecce) (4-03316) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 6351

TARQUINIO: sul crollo di un ponte sull'autostrada A14 (4-07190) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 6356

ALICATA, FLORIS, GASPARRI. - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della difesa.* - Premesso che:

venerdì 17 marzo 2017, alle ore 11.30, nel liceo scientifico di Olbia "Lorenzo Massa" si è svolto un incontro sulla presenza delle basi e poligoni militari in Sardegna;

l'evento, denominato "Sardigna terra de bombas e cannones", è inserito in un progetto della scuola che prevede altri tre eventi;

l'incontro è stato moderato da Cristiano Sabino, noto esponente dell'indipendentismo sardo;

a quanto risulta agli interroganti tra i relatori non compaiono figure tecniche, politiche o militari che possano sostenere le ragioni della presenza di queste basi e poligoni sul territorio della Sardegna,

si chiede di sapere:

se i Ministro in indirizzo non ritengano inconcepibile che, all'interno di istituti statali, vengano diffusi messaggi contro le istituzioni, con tesi sostenute da comitati spontanei, separatisti o antimilitaristi, peraltro senza alcun contraddittorio;

se non ritengano opportuna la sospensione degli altri appuntamenti previsti su questi temi;

se e quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare nei confronti degli organizzatori o di coloro che, comunque, hanno permesso questo tipo di manifestazione all'interno dell'istituto.

(4-07200)

(21 marzo 2017)

RISPOSTA. - Sulla vicenda è stata acquisita, tramite il competente Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, un'ampia relazione da parte del

dirigente scolastico del liceo scientifico statale "Lorenzo Mossa" di cui si riportano, in sintesi, i contenuti.

L'evento, svoltosi il 17 marzo 2017 presso l'istituzione scolastica, rientra nell'ambito del progetto denominato "Sa die de sa Sardigna", approvato dal collegio dei docenti per l'anno scolastico 2016/2017 in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. Il progetto si propone, in particolare, di sviluppare le competenze di cittadinanza e la promozione della partecipazione studentesca, garantendo coerenza e continuità fra la didattica ordinaria e le attività e i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, nonché di consolidare e potenziare i rapporti di collaborazione con il territorio e con le scuole in rete.

Gli obiettivi generali individuati dal progetto sono i seguenti: 1) ricollocazione della Sardegna e del suo patrimonio demo-socio-antropologico nel solco della storia; 2) informazione e confronto su alcuni temi di attualità che riguardano la vita di tutti i cittadini sardi e il futuro stesso dell'isola; 3) valorizzazione del patrimonio linguistico, storiografico e culturale in quanto elementi fondamentali da un punto di vista della formazione di una cittadinanza attiva e consapevole e anche come retroterra per opportunità lavorative e rinascita economica dell'isola.

Il progetto è, a sua volta, strettamente integrato con un altro di più ampio respiro denominato: "Cittadinanza e Costituzione - L'uomo e il cittadino: pensiero, informazione e azione consapevoli", che si articola, per tutto il corso dell'anno scolastico, su due assi complementari: a) percorsi curricolari di approfondimento della conoscenza della Carta costituzionale; b) organizzazione e partecipazione a incontri e dibattiti su temi di attualità.

In virtù dei lavori svolti, il liceo "Mossa" è stato selezionato tra i finalisti del concorso ministeriale "Dalle aule parlamentari alle aule di scuola: lezioni di Costituzione".

Con particolare riferimento all'evento, si rappresenta che l'incontro del 17 marzo si è svolto nell'aula magna della scuola dalle ore 11.30 alle ore 13.30 ed ha coinvolto gli studenti di 4 classi, due quarte e due quinte, con i rispettivi docenti dell'area storico-filosofica. Sono intervenuti, quali relatori, il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'utilizzo dell'uranio impoverito, un componente del comitato "Aforas" ed un avvocato penalista che rappresenta la parte civile al processo noto come "I veleni di Quirra". All'evento ha partecipato anche il professor Cristiano Sabino, docente titolare sul sostegno. Agli interventi dei relatori, della durata di circa 15 minuti cadauno, è seguito un dibattito, con diverse domande e contributi da parte di studenti e docenti.

L'incontro, secondo quanto riferito, si è svolto in un clima di sereno, equilibrato e costruttivo confronto fra idee e posizioni diverse. In nessun

frangente sono stati espressi, né nei toni né nei contenuti né tantomeno a livello di comunicazione iconica (non sono state adoperate bandiere, né distintivi, né volantini, né altro simile materiale), giudizi, *slogan* o espressioni contro le forze armate o di propaganda separatista. Il corretto confronto tra i relatori ed i partecipanti all'incontro è stato garantito nel rispetto della natura squisitamente formativa ed educativa dell'iniziativa e condiviso prima e durante i lavori.

In conclusione della sua relazione, il dirigente scolastico ha sottolineato il senso formativo ed educativo del percorso progettuale, che trova la sua piena espressione negli indirizzi generali dell'offerta formativa della scuola, nella prospettiva di promuovere momenti di libero confronto delle idee all'interno della comunità scolastica, comunque rispettosi dei valori e dei principi costituzionali, attraverso i quali favorire la crescita di studenti cittadini consapevoli e responsabili.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

(7 aprile 2017)

AMATI, GRANAIOLA, PUPPATO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali.* - Premesso che:

il 17 gennaio 2017 è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto il provvedimento «Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 28 aprile 1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"»;

la nuova normativa prevede l'introduzione di sanzioni da 600 a 3.600 euro per chiunque "con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso della loro attività". Analoghe misure sono state stabilite relativamente al settore della pesca;

risulta evidente a parere delle interroganti l'estrema discrezionalità, o meglio arbitrarietà, contenuta nell'applicazione del sistema sanzionatorio, che potrebbe colpire cittadini impegnati in normali attività lavorative sul

territorio o in attività ludiche assai diffuse (passeggiate, corse in bicicletta, sport di vario tipo, escursioni con il cane) a cui, a norma di Costituzione, ogni italiano ha diritto, senza doversi preoccupare di ledere con la propria presenza l'attività venatoria o piscatoria;

l'aspetto palesemente incostituzionale di una normativa siffatta si può del resto chiaramente evincere dalla sentenza con cui, in passato, il Tribunale civile di Milano revocò la sanzione amministrativa comminata dalla Provincia nei confronti di alcuni cittadini, che avevano inscenato una manifestazione di disturbo contro la caccia. Tale sentenza riconosce la prevalenza del diritto costituzionale di riunirsi pacificamente e di manifestare liberamente il proprio pensiero, affermando che nel conflitto tra manifestazione e caccia "prevale il diritto che gode di garanzia costituzionale";

l'approvazione della legge n. 1 del 17 gennaio (si tratta del primo provvedimento approvato dalla Regione nel 2017) ha suscitato la reazione dell'opinione pubblica, ben consapevole della politica accesamente filovenatoria dell'amministrazione regionale, tesa a costruire, per chi ancora pratica l'attività venatoria, un sistema di tutele e privilegi, nonostante il deciso calo dei cacciatori negli ultimi anni; forse proprio a causa di tale forte diminuzione si tenta di mantenere in vita una pratica anacronistica, sempre più osteggiata dai cittadini;

lo stesso obiettivo si è voluto perseguire approvando altri provvedimenti legislativi, come la legge 18 giugno 2016 sul nomadismo venatorio, che, in violazione della normativa nazionale (legge n. 157 del 1992), ha affermato l'eliminazione dei confini degli ambiti territoriali di caccia nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre, la cancellazione dell'obbligo del regime esclusivo di caccia, la possibilità di addestramento cani tutto l'anno e di caccia da natante e che per tali aspetti è stata impugnata dal Consiglio dei ministri davanti alla Corte costituzionale;

la Regione ha inoltre approvato una normativa che elude l'obbligo di annotazione sul tesserino venatorio dei capi subito dopo il loro abbattimento, nonché misure per la drastica riperimetrazione del parco regionale dei Colli Euganei, allo scopo di ampliare il territorio cacciabile prodromo allo smantellamento del sistema delle aree protette, nonostante la forte opposizione dell'opinione pubblica, delle associazioni animaliste ed ambientaliste e soprattutto di importanti settori della vita economica locale, come gli agricoltori, i viticultori, gli addetti al turismo;

il Veneto risulta essere la regione con il territorio più cementificato del nostro Paese e dunque la caccia mette a rischio la sicurezza e la vita delle persone, in quanto praticata in aree estremamente antropizzate;

è altissimo il tasso di bracconaggio, che ha registrato episodi clamorosi condannati in tutta Europa, come l'uccisione nell'ottobre 2016, pres-

so Thiene, di un rarissimo "Ibis Eremita", protagonista di un progetto internazionale di reintroduzione, messo a punto da diversi Paesi, con conseguente danno e discredito dell'Italia;

il bracconaggio colpisce duramente luoghi di straordinaria importanza naturalistica, a cominciare dal delta del Po, che lo Stato dovrebbe tutelare con grande impegno, anche perché dichiarato di recente riserva della biosfera dall'Unesco;

l'attività criminosa dei bracconieri in Veneto si configurerebbe, a quanto riportato da organi di stampa, anche in un mercato clandestino della fauna protetta con tanto di specie e relativo prezziario (un euro per il passero, 18 euro per la beccaccia, eccetera);

è opportuno sottolineare come le sanzioni amministrative comminate per il "disturbo venatorio" siano di gran lunga superiori a quelle relative a moltissimi, anche gravi, illeciti venatori, come gli spari a distanza ravvicinata dalle abitazioni,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire i diritti dei cittadini veneti, dopo l'approvazione della legge regionale n.1 del 2017 sul disturbo venatorio;

quali misure di competenza intendano adottare per fronteggiare i gravi danni che la politica accesamente filovenatoria della Regione Veneto sta arrecando all'ambiente;

come intendano combattere il grave fenomeno del bracconaggio ancora molto presente in Veneto, come su tutto il territorio nazionale.

(4-06966)

(8 febbraio 2017)

RISPOSTA. - In via preliminare, si segnala che non si sono ravvisati profili per i quali chiedere di impugnare il provvedimento emanato dalla Regione Veneto avente come oggetto le “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, anche in considerazione del fatto che la gestione venatoria è affidata in base alla legge n. 157 del 1992 alla competenza regionale. Al riguardo, si fa presente che il Ministero è al corrente dei ripetuti casi di bracconaggio perpetrati a danno di specie protette sul territorio nazionale.

Il problema connesso agli atti di bracconaggio in alcune regioni italiane è oggetto di attenzione da parte della Commissione europea che ha richiesto informazioni in merito attraverso il caso EU Pilot 5283/13/ENVI; simili rilievi in materia di controlli sono stati sollevati con il caso EU Pilot 6955/14/ENVI.

Sulla materia si ricorda che la competente Direzione generale del Ministero ha predisposto un "piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici", attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni. La prima seduta tecnica per la valutazione del piano si è tenuta il 7 febbraio 2017, con un generale apprezzamento del documento. Punto centrale del piano è la problematica connessa al nuovo assetto organizzativo derivante dall'abolizione delle Province e dalla creazione del comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri che ha integrato il Corpo forestale dello Stato, nonché dalla carenza delle risorse da dedicare alle attività di prevenzione e repressione del bracconaggio.

Si segnala infine che in relazione a segnalazioni specifiche vengono regolarmente inviate richieste di intervento al nuovo ufficio OAIO dell'ufficio per la biodiversità riserve naturali dello Stato del comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri che ha sostituto il nucleo operativo antibracconaggio del Corpo forestale dello Stato, il quale continuerà ad occuparsi anche dei reati contro il patrimonio faunistico tutelato da direttive comunitarie e convenzioni internazionali. Analogamente a quanto in precedenza operato dal Corpo forestale, è previsto che in caso di illeciti contro la fauna selvatica vengano posti sotto sequestro gli attrezzi per la caccia vietati, i richiami vivi detenuti illegalmente, armi e munizioni e la fauna selvatica abbattuta illegalmente, comminando sanzioni penali per i trasgressori.

Ad ogni modo, fermo restando il molo determinante delle Regioni sulle materie, per quanto di competenza, si fa presente che il Ministero continuerà a tenere alto il livello di attenzione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(31 marzo 2017)

AMORUSO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il 6 luglio 2012 è stato inaugurato un impianto di potabilizzazione delle acque a valle della diga di Conza, in provincia di Avellino;

questo impianto, autorizzato dall'allora Ente autonomo acquedotto pugliese, ha richiesto ben sedici anni per la sua costruzione;

ciò nonostante ad ormai un anno e mezzo, dalla cerimonia di inaugurazione, l'impianto non è ancora entrato in funzione, perché la Regione Campania non ha mai rilasciato la concessione di derivazione delle acque, a sua volta subordinata a una valutazione d'impatto ambientale mai effettuata;

tale situazione ha dirette conseguenze sulla Puglia, poiché l'impianto gestito dall'Acquedotto Pugliese avrebbe un ruolo molto importante nel convogliare, attraverso l'acquedotto dell'Ofanto, gli esuberi della sorgente del fiume Sele,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito del proprio ruolo e nel rispetto delle competenze regionali in materia, intenda assumere in merito a quanto esposto in premessa, nella consapevolezza che il blocco di un'opera così importante e già tenuta in attesa per oltre sedici anni rappresenti un danno per i pugliesi.

(4-01724)

(20 febbraio 2014)

RISPOSTA. - Si ricorda, in via preliminare, come il Ministero abbia da lungo tempo intrapreso una serie di azioni di indirizzo tecnico-amministrativo per portare a soluzione la questione dei trasferimenti idrici tra la Campania e la Puglia, promuovendo, nel 2011, la costituzione di un tavolo tecnico interistituzionale, coordinato dall'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, cui partecipano anche i competenti uffici della Regione Campania, con l'obiettivo di effettuare celermente, ed in maniera condivisa, le valutazioni tecniche inerenti al rinnovo della concessione di derivazione di 3.63 mod. dalla sorgente Sanità a Caposele e di definire uno scenario di regolamentazione per tutti i trasferimenti in atto tra le 2 regioni.

L'Autorità di bacino ha più volte illustrato gli esiti delle attività "di breve e medio periodo" già realizzate in seno al tavolo tecnico, risultanze totalmente condivise dai partecipanti al tavolo medesimo, anche regionali, che consentono già, allo stato attuale, di produrre un quadro tecnico pienamente idoneo a supportare il rilascio delle concessioni relative ai trasferimenti idrici, e quindi a consentire il perfezionamento dei procedimenti istruttori in corso, tra cui quello oggetto dell'interrogazione, essendo tra l'altro già stato sottoscritto dalle Regioni Campania e Puglia, in data 10 maggio 2012, un apposito protocollo d'intesa, che disciplina la regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali.

Proprio in considerazione dell'urgenza di procedere al perfezionamento del procedimento concessorio relativo all'uso potabile delle acque prelevate dall'invaso di Conza ed all'esercizio del potabilizzatore "Cuozzo 2", questo Ministero ha avviato un'incessante interlocuzione tecnica con i competenti uffici della Regione Campania, inviando nel 2015 e nel 2016 molteplici note, con le quali veniva richiesto alla Regione di illustrare lo stato di avanzamento del procedimento istruttorio. A tali note, la Regione, una volta chiarito che la competenza era regionale, faceva seguito chiedendo di riattivare, al fine di concludere il procedimento, il tavolo tecnico interistituzionale, per l'effettuazione delle attività "di lungo periodo". A tale richiesta, il Ministero e l'Autorità di bacino rispondevano concordemente evidenziando come le risultanze delle attività di "breve e medio periodo" già realizzate in seno al tavolo tecnico fossero pienamente idonee a definire compiutamente il quadro ambientale necessario al rilascio della concessione e come ad oggi non sembri sussistere alcuna problematica di carattere programmatorio-ambientale che impedisca la regolamentazione del trasferimento.

Da ultimo, si segnala che la Regione Campania, con riferimento al prosieguo delle attività istruttorie sulla derivazione, ha chiesto all'Acquedotto pugliese SpA un'integrazione documentale. Al fine di portare a soluzione la questione, che vede su posizioni al momento non convergenti il Ministero e l'Autorità di bacino da una parte, e la Regione Campania dall'altra, sarà a breve convocata da questo Ministero una riunione.

Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(9 febbraio 2017)

BAROZZINO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la zona industriale di Tito (Potenza) e la zona industriale val Basento (Matera) sono state dichiarate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siti di interesse nazionale (SIN) a causa del grave e accertato inquinamento causato negli anni dalla presenza della Liquichimica;

a seguito della dichiarazione delle aree come zone SIN, era stato concesso dal Ministero alla Regione Basilicata un finanziamento pari a 46.000.000 euro finalizzato alla bonifica dei siti;

a tutt'oggi la Regione non ha mai dato conto degli interventi effettuati per bonificare i siti, della scadenza dei termini per la messa in sicurezza delle aree e, di conseguenza, del rischio della perdita del finanziamento ministeriale da parte della Regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato sugli interventi di bonifica eventualmente effettuati nei siti Tito e val Basento;

se risulti che i finanziamenti sarebbero stati congelati dal Ministero per il loro mancato utilizzo nei tempi prescritti;

che cosa intenda fare, nell'ambito delle proprie competenze, per salvaguardare l'ambiente e mettere in sicurezza il territorio lucano.

(4-07144)

(9 marzo 2017)

RISPOSTA. - In data 19 giugno 2013 è stato sottoscritto tra questo Ministero, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Basilicata l'accordo di programma quadro (APQ) “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei sito di interesse nazionale Tito e val Basento”. Il finanziamento di 46.000.000 euro a favore delle Regione Basilicata, previsto dall'APQ, è finalizzato all'attuazione di 10 interventi di messa in sicurezza e di bonifica nei siti di interesse nazionale (SIN) “Tito” e "val Basento”, di cui si fornisce di seguito lo stato di attuazione.

Il sito dell'area industriale della val Basento è stato individuato quale intervento di bonifica di interesse nazionale dall'articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n.179. Con decreto ministeriale 26 febbraio 2003 è stato definito il perimetro del SIN che comprende i seguenti comuni della provincia di Matera: Grottole, Salandra, Miglionico, Pomarico, Ferrandina e Pisticci. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro sono state avviate le procedure relative alle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica per ciascun'area perimetrata nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

Nel corso degli anni si sono tenute, presso la struttura ministeriale, 41 conferenze dei servizi finalizzate alla discussione ed approvazione di tutta la documentazione progettuale per l'accertamento della contaminazione ed eventuali attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree. Ad oggi risulta essere caratterizzata la totalità del territorio perimetrato. Nei casi in cui gli esiti della caratterizzazione non hanno evidenziato superamenti dei limiti previsti dalla norma (concentrazioni di soglia di contaminazione o concentrazioni di soglia di rischio) è stato dichiarato concluso il procedimento ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, ad oggi risulta ultimato il procedimento per circa 2.925 ha su un totale di 3.330 ettari.

In merito agli interventi previsti dall'APQ relativamente al SIN area industriale della val Basento, di seguito si riporta una sintesi puntuale sullo stato di attuazione degli interventi.

Completamento dell'esecuzione della caratterizzazione dell'area ex pista Mattei.

Il piano di caratterizzazione è stato approvato con prescrizioni dalla conferenza dei servizi decisoria del 15 aprile 2014 e la successiva conferenza dei servizi istruttoria del 19 novembre 2014 ha preso atto delle integrazioni. Secondo quanto riferito dalla Regione Basilicata, il progetto definitivo e i relativi atti di gara sono stati approvati con delibera di Giunta regionale n. 1347 del 20 ottobre 2015. La procedura di gara, con il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, coincidente con l'aggiudicazione provvisoria, avvenuta con verbale della commissione giudicatrice in data 15 aprile 2016, è stata conclusa con l'aggiudicazione definitiva in data 6 settembre 2016 con determina 23.AA2016/D.00058 del successivo 7 settembre. In data 12 gennaio 2017 è stato firmato il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria e i luoghi consegnati in data 13 marzo 2017.

Completamento messa in sicurezza e bonifica acque di falda delle sole aree di competenza pubblica nei territori dei comuni di Salandra, Ferrandina, Grottole, Pomarico e Pisticci.

Il progetto è stato oggetto di discussione nel corso della conferenza dei servizi del 12 novembre 2015, durante la quale sono emerse alcune osservazioni a cui l'ISPRA ha dato seguito con il relativo adeguamento del progetto trasmesso in via definitiva in data 7 aprile 2016. Trattandosi di un progetto preliminare, si stava procedendo con una gara d'appalto integrato complesso. La Regione ha tuttavia riferito che non è stato possibile procedere alla gara con appalto integrato complesso, *ex* art. 53, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto tipologia non prevista dal nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Pertanto, è stato avviato un nuovo procedimento e i documenti di gara dovranno essere approvati dalla Giunta regionale.

Bonifica dei suoli delle aree pubbliche nonché di quelle agricole colpite da inquinamento indotto nei territori dei comuni di Salandra, Ferrandina, Grottole, Pomarico e Pisticci.

Nel corso della conferenza dei servizi del 16 maggio 2016 è stato discusso il progetto operativo di bonifica che dovrà essere integrato tenendo conto dei pareri formulati dagli enti scientifici competenti. Il Ministero rimane in attesa da parte della Regione della trasmissione del documento integrato con quanto richiesto dalla conferenza dei servizi.

Completamento della caratterizzazione delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento, completamento della progettazione degli interventi del Ministero dello sviluppo economico e bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale.

L'intervento si compone sostanzialmente di 2 fasi: 1) completamento della caratterizzazione delle acque superficiali e dei sedimenti; 2) progettazione del Ministero dello sviluppo economico e bonifica delle acque e sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento all'interno del SIN. Le 2 fasi sono interdipendenti ed in particolare la seconda deve necessariamente seguire la prima. Tale circostanza ha di fatto guidato il responsabile unico del procedimento dell'intervento nella decisione di scindere le 2 fasi, affidando la progettazione della prima ad ISPRA, riservandosi la possibilità di decidere sulla seconda solo a conclusione della caratterizzazione.

Acquisito il progetto del completamento della caratterizzazione redatto da ISPRA, si è svolta la gara di appalto integrato con il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, avvenuto a fine febbraio 2016. Il Ministero rimane in attesa della trasmissione da parte della Regione Basilicata degli esiti della caratterizzazione.

Realizzazione della messa in sicurezza e bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento.

Come evidenziato, l'intervento non può prescindere dalla chiusura dell'intervento di cui al punto precedente in quanto solo gli esiti della caratterizzazione potranno portare ad una definizione dell'intervento di bonifica da porre in essere.

Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit.

Il progetto preliminare è stato discusso in sede di conferenza dei servizi istruttoria del 7 marzo 2014. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti sono state raggiunte in data 25 settembre 2015. Il progetto definitivo trasmesso dalla Regione Basilicata in data 26 aprile 2016 è stato discusso in sede di conferenza dei servizi istruttoria del 16 maggio 2016, che ne ha

chiesto integrazioni sulla base dei pareri espressi dagli enti. In data 5 settembre 2016 si è tenuto apposito tavolo tecnico presso questo Ministero al fine di fornire chiarimenti sulle richieste effettuate dalla conferenza dei servizi del 16 maggio 2016. Nel novembre 2016 l'INAIL ha effettuato un sopralluogo presso il sito per valutare la fattibilità delle proposte progettuali contenute nel documento discusso in sede di conferenza dei servizi. Nel corso dell'ultimo incontro la Regione ha comunicato che gli esiti della gara di aggiudicazione dei lavori sono stati annullati a seguito di pronunciamento da parte del TAR di Potenza.

Il sito di Tito è stato inserito tra gli interventi di interesse nazionale individuati dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale elaborato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 426 del 1998 e perimetrato con decreto ministeriale 8 luglio 2002. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro sono state avviate le procedure relative alle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica per ciascun'area delineata nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

Nel corso degli anni si sono tenute, presso la struttura ministeriale, 41 conferenze dei servizi finalizzate alla discussione ed approvazione di tutta la documentazione progettuale per l'accertamento della contaminazione ed eventuali attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree. Ad oggi risultano trasmessi ed approvati i piani di caratterizzazione per la quasi totalità del territorio perimetrato. Circa l'80 per cento dei piani di caratterizzazione approvati non risulta attuato. A tal proposito questo Ministero ha più volte sollecitato la trasmissione degli esiti delle indagini, in ultimo con nota prot. n. 23298/STA del 5 dicembre 2016.

In merito agli interventi previsti dall'APQ relativamente al SIN area industriale di Tito scalo di seguito si riporta una sintesi puntuale sullo stato di attuazione degli interventi.

Prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda.

Il progetto definitivo è stato ritenuto approvabile dalla conferenza dei servizi decisoria del 31 maggio 2016 ed approvato in via definitiva con decreto n. 17 del 3 febbraio 2017. Secondo quanto riferito dalla Regione, il progetto definitivo, redatto sulla base di quello preliminare edito da ISPRA e ASI di Potenza, ha il duplice obiettivo di realizzare, da una parte, la messa in sicurezza permanente della falda e, dall'altra, di prevedere il trattamento della sorgente secondaria di contaminazione (terreni saturi) al fine di eliminare le fonti e le sostanze inquinanti o di ridurne la concentrazione.

Bonifica dell'area fluviale inclusa nel SIN.

La conferenza dei servizi del 22 giugno 2015 ha chiesto la presentazione di un piano di monitoraggio, alla luce degli esiti delle analisi che non hanno riscontrato superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, successivamente discusso in conferenza dei servizi istruttoria del 16 maggio 2016. Al riguardo, la Regione ha fatto presente che il piano di monitoraggio e i relativi atti di gara sono stati approvati con delibera di Giunta regionale n. 1010 del 22 settembre 2016 e si è in attesa della pubblicazione da parte della stazione appaltante.

Messa in sicurezza e bonifica delle scorie siderurgiche.

Non si può procedere alla progettazione fino alla data di chiusura del procedimento attivo sull'area ai sensi del decreto legislativo n. 230 del 1995 in capo al prefetto di Potenza (di cui *infra*).

Messa in sicurezza permanente del bacino fosfogessi.

Non si può procedere alla progettazione fino alla data di chiusura del procedimento attivo sull'area ai sensi del decreto legislativo n. 230 del 1995 in capo al prefetto di Potenza. La Regione Basilicata comunicava quanto rilevato dall'ARPAB (nota n. 5150 dell'11 giugno 2013) in merito ai livelli di radioattività riscontrati nella discarica fosfogessi e nelle acque di falda dell'area ex Liquichimica di Tito e richiedeva l'attivazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995. Pertanto, con nota n. 40526/TRI del 24 giugno 2013 questo Ministero trasmetteva al prefetto di Potenza, per il seguito di competenza, la documentazione relativa ai rilievi condotti da ARPAB ai fini dell'attivazione della procedura di cui all'art. 126-*bis* del decreto legislativo n. 230 del 1995. Si rimane in attesa della chiusura del procedimento *ex* articolo 126-*bis* in capo al prefetto attualmente in corso, ai fini della prosecuzione degli interventi di bonifica di cui all'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione agli aspetti concernenti i fmanziamenti e il loro mancato utilizzo si rappresenta quanto segue.

Il valore dell'APQ ammonta a complessivi 46.768.703,01 euro, ed è stato finanziato dalle fonti di seguito elencate: 2.772.727 euro stanziati da questo Ministero e già trasferiti alla Regione Basilicata; 2.272.727 euro dal piano operativo FESR 2007-2013; 41.723.249,01 euro dalla delibera CIPE n. 87/2012.

Per le risorse di cui alla delibera CIPE, era prevista la revoca in caso di mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entri il 30 giugno 2016. Rispetto alle scadenze fissate dal CIPE, la Regione Basilicata aveva assunto atti giuridicamente vincolanti solo per 4 dei 10 interventi disciplinati nel richiamato APQ, perdendo, di fatto, oltre 26 milioni

di euro. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, le citate risorse sono confluite nel "fondo" di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014. Nelle more della piena operatività del "fondo" e al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti nell'APQ del 2013, questo Ministero ha inserito gli interventi per i quali non era stata conseguita l'obbligazione giuridicamente vincolante nel piano di "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" finanziato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo di programmazione 2014-2020. Il piano è già stato approvato dalla cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 e dal CIPE, nelle rispettive sedute del 1° dicembre 2016. Ad oggi, si è in attesa della formalizzazione della delibera del CIPE che consentirà di procedere all'attuazione degli interventi individuati nel citato piano.

Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, e a svolgere un'attività di monitoraggio e sollecito, tenendosi informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(7 aprile 2017)

CARDIELLO. - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nel 2010 il Comune di Eboli (Salerno) ha stipulato un contratto di anticipazione bancaria con l'istituto bancario del Monte dei Paschi di Siena, con cui è stata concessa una somma pari a 4.200.000 euro alla società partecipata Eboli Patrimonio Srl;

l'anticipazione bancaria è gravata da un'ipoteca a garanzia dell'istituto finanziario, pari a 8.400.000 euro su beni destinati a cartolarizzazione;

ogni anno l'ente versa nelle casse dell'istituto bancario, a titolo di interessi ordinari e accessori, circa 116.000 euro;

alla società partecipata è stata affidata la proprietà, detenzione e gestione del patrimonio immobiliare comunale tra cui: caserme della Guar-

dia di finanza, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, della Polizia stradale; ex scuola elementare Fontanelle; scuola materna Longobardi (zona 167); scuola elementare Corno D'oro; ex istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato; terreno ex scuola Borgo; fabbricato La Francesca (centro storico); ex biblioteca ora centro sociale ed aree edificabili Hispalis 1-2 (rione Pescara); parcheggio multipiano dell'ospedale;

con relazione ministeriale S.I. n. 2272 prot. MEF n. 79376 del 30 settembre 2013, i tecnici, dopo una recente verifica amministrativo-contabile hanno definito la società "un costo per il Comune, costituito dall'iscrizione ipotecaria, che rappresenta un indebitamento per spese di investimento e, quindi, come tale è illegittimo in violazione della golden rule. Il Comune di Eboli avrebbe dovuto, in base a propri doveri di vigilanza, impedire simile operazione, almeno per motivi prudenziali. Al contrario l'ha autorizzata con apposita delibera, permettendo così un indebitamento, per spese diverse da quelle di investimento e a favore del solo istituto bancario";

nel corso di questi anni i risultati di gestione sono stati i seguenti: le dimissioni di 3 amministratori unici; nessun bene immobile venduto; perdite tra il 2010 e il 2012 pari a 555.000 euro di cui non si conosce l'origine,

si chiede di conoscere quali urgenti e indifferibili interventi di competenza intendano adottare i Ministri in indirizzo, e se la procedura di *spin-off* violi le disposizioni in materia.

(4-02778)

(7 ottobre 2014)

RISPOSTA. - La Prefettura di Salerno ha riportato notizie pervenute dal Settore finanze del Comune di Eboli, in merito alle specifiche questioni rappresentate. Sono stati forniti i chiarimenti di seguito esposti.

Con delibera consiliare n. 91 del 17 novembre 2008 il Comune di Eboli ha previsto la costituzione di una società a responsabilità limitata, interamente partecipata, avente quale esclusivo oggetto sociale "la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune, ai sensi dell'art. 84 della legge 27.12.2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate". Con successiva delibera consiliare n. 44 del 5 agosto 2010, modificata con atto n. 55 del 29 ottobre 2010 è stato, quindi, approvato il piano delle alienazioni immobiliari di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 351 del 2001 e all'art.58 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In data 13 ottobre 2010, con atto notarile n. 40854 di repertorio, è stata così costituita la società "Eboli patrimonio srl", con capitale sociale di 10.000 euro, interamente partecipata dal Comune. In data 9 ottobre 2010 (con atto notarile n. 37163 di repertorio) il capitale sociale di Eboli patrimonio è stato aumentato mediante il conferimento degli immobili della caserma dei Carabinieri e dell'ex biblioteca per un valore di 4.576.000 euro. Sempre in data 9 ottobre 2010 (con atto notarile di repertorio n. 37164), il Comune di Eboli ha ceduto in vendita alla Eboli patrimonio srl una serie di immobili già individuati nei piano delle alienazioni per un valore complessivo di 7.839.545 euro, con pagamento dilazionato di 4.000.000 euro da corrispondere entro il 31 dicembre 2010 e la restante parte entro 8 anni dalla vendita.

Sono stati oggetto di cartolarizzazione i seguenti beni: terreno dell'ex scuola elementare Borgo, 542.445 euro; caserma della Guardia di finanza, 1.990.900 euro; fabbricato "La Francesca", 614.900 euro; terreno edificabile nel rione Pescara, 614.900 euro; fabbricati Hispal is 2, 2.111.300 euro.

In data 17 dicembre 2010, l'amministratore delegato della Eboli patrimonio, dovendo provvedere al pagamento dell'acconto dei beni acquisiti, ha proceduto alla sottoscrizione di un contratto di anticipazione bancaria con il Monte dei Paschi di Siena, della durata di 3 anni, per un importo di 4.200.00 euro, ponendo a garanzia l'iscrizione ipotecaria sui beni della società (conferiti sia in conto vendita che in conto capitale) per un importo complessivo di 8.400.000 euro. Proprio la garanzia ipotecaria su tutti i beni dell'ente è stata oggetto di apposito rilievo da parte degli ispettori del Ministero, i quali, durante i controlli effettuati presso il Comune, nel corso dei primi mesi dell'anno 2011, hanno rilevato che l'apposizione della garanzia ipotecaria anche sui beni conferiti in conto capitale configurerebbe, infatti, un'operazione di indebitamento e non di cartolarizzazione.

Successivamente la società ha provveduto a versare alle casse dell'ente l'importo di 3.963.783,55 euro. Le operazioni effettuate sono state riportate nella contabilità dell'ente Comune: la vendita dei beni è stata imputata al capitolo 4102a, *Spyn off* dismissione patrimonio comunale per l'importo di 7.839.545 euro (accertamento 1328 del 31 dicembre 2010); l'importo residuo per 3.875.761,45 euro è conservato tra i residui attivi dell'ente (accertamento 1328/2010); i proventi della vendita del patrimonio del Comune (con delibera del Consiglio comunale n. 64/2011) sono stati destinati al pagamento di maggiori oneri di esproprio derivante da sentenze di condanna emesse nei confronti del Comune, quali spese di investimento.

Con il contratto di anticipazione sottoscritto con il Monte dei Paschi di Siena la Eboli patrimonio srl ha sostenuto i seguenti costi per interessi passivi: anno 2010, 4.504.24 euro; anno 2011, 147.185.45 euro; anno 2012, 138.391,50 euro; anno 2013, 97.948.48 euro.

La società, nel periodo di attività 2010-2013, ha fatto registrare i seguenti risultati di esercizio: anno 2010, perdita di esercizio 73.899,45 euro; anno 2011, perdita di esercizio 174.276.08 euro; anno 2012, perdita di esercizio 307.196,84 euro; anno 2013, perdita di esercizio 214.714,01 euro. Le perdite sono determinate da ricavi non sufficienti a fare fronte ai costi sostenuti. Le vendite previste non si sono ancora realizzate. Sono computate tra i ricavi, tra l'altro, l'affitto della caserma della Guardia di finanza per 30.987,40 euro, mentre il canone di occupazione per la caserma dei Carabinieri è stato determinato in 10.506,63 euro. Tra i costi sostenuti dalla società, oltre agli interessi, sono da considerare le imposte dovute per IMU al Comune di Eboli per 115.946.36 euro.

Si sono avvicendati nella gestione societaria 4 amministratori.

La Prefettura di Salerno ha comunicato altresì che in data 22 maggio 2015 sono state avviate le procedure per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Eboli patrimonio, in base al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla vigente normativa.

Con riferimento, inoltre, alla verifica amministrativo-contabile effettuata dai servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato nel corso del 2011, si segnala che, con nota del 4 maggio 2016, dopo una rituale interlocuzione tra l'ente ispezionato ed i servizi ispettivi stessi, il Comune di Eboli ha trasmesso le ultime controdeduzioni in ordine ai rilievi formulati dall'ispettore, con chiarimenti ed elementi che hanno consentito il superamento della maggior parte delle irregolarità. I servizi ispettivi riferiscono, infatti, di non aver considerato esaustive unicamente le controdeduzioni ai rilievi attinenti alla quantificazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dipendente del comparto e dei dirigenti.

Solo su questi ultimi rilievi, poiché la divergenza delle posizioni assunte è essenzialmente basata su una diversa interpretazione delle norme di riferimento, i servizi ispettivi hanno rimesso ogni valutazione alla competenza della Corte dei conti, del cui eventuale intervento, allo stato attuale, si attendono gli esiti. La trattazione della verifica ispettiva è stata così ritenuta conclusa.

Il Vice ministro dell'economia e delle finanze
MORANDO

(4 aprile 2017)

CENTINAIO, ARRIGONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute.* - Premesso che:

la mattina del 5 febbraio 2017, poco dopo le ore 8.30, un incendio si è sviluppato nella raffineria di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) che ha fatto crescere la paura e la preoccupazione tra la popolazione sui rischi ambientali connessi al funzionamento e alla gestione dell'impianto;

si tratta, infatti, del secondo incendio in poco più di due mesi, anche se in questo caso le conseguenze sono state più contenute rispetto a quello precedente, avvenuto il 1° dicembre 2016 e ricordato da tutti soprattutto per l'altissima colonna di fumo nero sviluppata nell'incendio;

secondo quanto dichiarato dall'Eni, il nuovo incendio si è sviluppato nella cosiddetta isola 7, nell'impianto di desolforizzazione del gasolio, ed è stato estinto dal pronto intervento del sistema di sicurezza Eni all'interno della raffineria;

fortunatamente, le condizioni meteorologiche, con pioggia e foschia, hanno contribuito a limitare la dispersione del fumo, contrariamente a quanto era invece accaduto nell'incendio del 1° dicembre;

i *mass media* riferiscono che non risultano feriti, che il rogo è stato presto contenuto, e che non è scattato l'allarme esterno, anche se l'amministrazione comunale di Sannazzaro aveva già allertato l'Unità di crisi, la Protezione civile e l'Arpa, tenendo informati i cittadini, attraverso *internet*, sugli sviluppi della situazione, fino al cessato allarme;

l'Arpa ha informato che il gruppo specialistico contaminazione atmosferica di Arpa ha installato, d'intesa con il Comune, un nuovo campionatore ad alto volume a Galliavola, che si trova a ovest dell'impianto, lungo la direzione del vento prevalente, in aggiunta a quelli già presenti a Dorno e Pieve Albignola che fino ad oggi non hanno registrato superamenti dei valori limiti ambientali;

indipendentemente dalle misure di monitoraggio previste dall'Arpa e dalle indagini della Procura ancora in corso a seguito all'incendio del 1° dicembre, la popolazione di Sannazzaro de' Burgondi vive in allarme continuo, anche in considerazione della vicinanza dell'impianto con il progetto della discarica di cemento-amianto nel confinante comune di Ferrera Erbognone, che infonde ulteriore inquietudine nei residenti della zona,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano approfondire e accertare la regolarità delle autorizzazioni degli impianti della raffineria di Sannazzaro e le cause che hanno provocato i due incendi a distanza di soli due mesi, e quali misure concrete intendano assumere per garantire la tu-

tela dell'ambiente circostante alla raffineria, la salute e la sicurezza della popolazione della zona, continuamente esposta a ingenti rischi e a incessante allarme.

(4-06973)

(9 febbraio 2017)

RISPOSTA. - Si fa presente, in via preliminare, che il sito Eni di Sannazzaro de' Burgondi è classificato come "stabilimento di soglia superiore" secondo la disciplina relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo n. 105 del 2015. Secondo tale disposizione normativa, il controllo degli stabilimenti di soglia superiore è di competenza del Ministero dell'interno che, attraverso l'istituzione dei comitati tecnici regionali (CTR), svolge le funzioni previste dall'articolo 6 del decreto.

Sulla base di quanto riferito da Arpa Lombardia, si rappresenta che l'ultima verifica ispettiva presso la raffineria Eni si è conclusa con trasmissione del rapporto ispettivo in data 25 febbraio 2011. Il CTR aveva già inserito lo stabilimento tra quelli da sottoporre a verifica nel 2017. Durante la seduta del CTR del 21 dicembre 2016, avente all'ordine del giorno l'incidente avvenuto allo stabilimento il giorno 1° dicembre 2016, è stato stabilito, ai sensi dell'art. 25 del decreto (Accadimento di incidente rilevante), di istituire un gruppo di lavoro con il mandato di raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente. Di tale gruppo faranno parte un funzionario dei Vigili del fuoco, un funzionario dell'INAIL ed un funzionario di Arpa Lombardia. Il gruppo ispettivo nominato effettuerà il sopralluogo ispettivo a partire dal giorno 25 gennaio 2017.

Si segnala, tra l'altro, che l'impianto è in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministero il 26 novembre 2009, aggiornata il 31 dicembre 2010 con provvedimenti di VIA-AIA per il nuovo impianto est, e nuovamente il 30 dicembre 2015.

Al riguardo, per completezza di informazione, sempre secondo quanto riferito da Arpa Lombardia, si evidenzia che la verifica ispettiva ordinaria, prevista dalla pianificazione regionale proprio per l'anno 2016, è stata avviata nella settimana precedente all'evento incidentale (2 giornate di verifica), è proseguita con un'ulteriore giornata successivamente all'incendio e si concluderà presumibilmente nei primi mesi dell'anno, per consentire una valutazione degli elementi a riscontro della gestione dell'evento incidentale occorso. La precedente verifica ispettiva AIA era stata effettuata nell'ottobre 2014, in esito alla quale non erano state rilevate inadempienze rispetto all'autorizzazione.

Questo Ministero, venuto a conoscenza dell'evento verificatosi il 1° dicembre 2016 presso lo stabilimento , ha immediatamente provveduto ad inoltrare alle competenti autorità locali (Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Pavia; comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pavia; CTR presso la direzione regionale dei Vigili del fuoco della Lombardia; Arpa Lombardia) una richiesta di informazioni in merito alle circostanze dell'evento, al fine di chiarire la dinamica incidentale, valutarne le conseguenze e verificare, in particolare, l'eventuale coinvolgimento di sostanze pericolose, ai sensi del decreto.

Si fa presente che il gestore ha tempestivamente segnalato l'accaduto e le misure poste in essere, in ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato provvedimento di VIA-AIA del 31 dicembre 2010. Inoltre, facendo seguito alle richieste del Ministero, dalle informazioni fornite dal gestore dell'impianto in data 21 dicembre 2016, risulta che l'evento ha interessato una zona circoscritta e di limitate dimensioni rispetto all'intero stabilimento, è stato attivato immediatamente il piano di emergenza interno e le autorità competenti sono state tempestivamente informate circa le operazioni di emergenza avviate e le successive attività di ripristino, prevenzione e messa in sicurezza presso l'area interessata. In particolare, l'impianto est è stato cautelativamente fermato e fisicamente isolato dalle altre unità di raffineria che sono rimaste attive. Dai primi riscontri l'evento non sembrerebbe di natura dolosa.

A seguito di quanto accaduto, il gestore nella medesima nota del 21 dicembre 2016 ha sottolineato che gli enti di controllo hanno prontamente attivato il monitoraggio della qualità dell'aria che è proseguito anche nei giorni successivi all'evento. Dai dati rilevati lungo la direzione del vento non è stato evidenziato alcun significativo incremento della concentrazione degli inquinanti misurati. Il giorno 5 dicembre Arpa Lombardia, non avendo riscontrato fino a tale data valori anomali significativi dovuti all'incendio, con riferimento alla qualità dell'aria, ha dichiarato l'evento emergenziale concluso.

L'Arpa segnala che l'incendio si è originato tra le ore 15.30 e le ore 16.00 del giorno 1° dicembre ed è stato ridotto e posto sotto controllo a partire dalle ore 19.00 della stessa giornata. Le cause dell'incidente dal quale ha avuto origine l'incendio sono in fase di investigazione. In particolare, per quanto riguarda lo svolgimento delle attività, sono stati attivati e coinvolti i gruppi specifici di supporto (gruppo specialistico contaminazione atmosferica, il gruppo rischio industriale e il gruppo meteo) e sono inoltre state attivate le funzioni specialistiche del settore laboratori e della radioprotezione, per l'esecuzione delle analisi da svolgere sui campioni prelevati a partire dalla sera del giorno 1° dicembre, oltre che quelle del settore monitoraggi ambientali, per le valutazioni inerenti alla qualità dell'aria.

Il 2 dicembre, dopo una serie di campionamenti, l'Arpa ha richiesto all'azienda gli interventi di ripristino dei luoghi e l'avvio di quanto previ-

sto dall'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alle aree limitrofe alla torre est, struttura I, interessate dagli sversamenti di idrocarburi sul suolo. Nella mattinata del successivo 3 dicembre ha, inoltre, provveduto a campionare frammenti grossolani di materiale generatisi durante la prima fase dell'incendio presso il parco Allevi, nel territorio comunale di Sannazzaro de' Burgondi. Il materiale raccolto è stato sottoposto ad analisi presso i laboratori di Arpa. Le analisi hanno evidenziato la presenza di diossine e di concentrazioni elevate di ossidi metallici, in particolare di zinco nella forma di ossido, quest'ultimo in concentrazioni tali da tendere il materiale raccolto classificabile come rifiuto pericoloso. L'Agenzia ritiene che la ricaduta di questo materiale grossolano contenente composti stabili, recuperato nei giorni immediatamente successivi all'incendio, non possa aver cagionato impatti significativi sulla matrice suolo. Inoltre, evidenzia che i dati registrati dalle centraline della rete della qualità dell'aria hanno mostrato in tutti i momenti del periodo di osservazione, relativo alla fase acuta dell'incidente e ai giorni immediatamente successivi, valori in linea con quelli del periodo e con quelli rilevati nelle altre aree del territorio simili per diffusione degli inquinanti convenzionali, in alcun modo influenzati dall'evento incidentale.

Per quanto riguarda invece i campionatori ad alto volume installati presso i comuni di Domo e Pieve Albignola, l'Arpa fa presente che il campionamento è iniziato nella serata del 1° dicembre e la prima coppia di campioni è stata raccolta dopo circa 12 ore, ovvero la mattina del 2 dicembre. Nonostante l'incendio risultasse domato già nella mattina del 2 dicembre, si è ritenuto opportuno proseguire con il campionamento anche nei giorni successivi, fino alla mattina di lunedì 5 dicembre, raccogliendo campioni giornalieri durati circa 24 ore. Questi campionatori oltre al filtro per la raccolta del particolato sono dotati di PUF (poliurethan foam) dopo il filtro, così che è possibile assorbire sul PUF le classi dei composti organici di interesse anche in fase gassosa.

Sempre secondo quanto riferito, presso l'area Est della raffineria erano presenti sorgenti radioattive utilizzate come misuratori di livello. Alcune erano collocate nella zona direttamente interessata dall'incendio e dai crolli; queste aree non sono al momento raggiungibili e non è stato quindi possibile valutarne le condizioni di conservazione. Misure di radioattività sono state eseguite nell'immediato dal nucleo NBCR dei Vigili del fuoco senza rilevare alcuna anomalia. Il laboratorio del centro regionale di radioprotezione di Arpa ha sottoposto a spettrometria gamma ad alta risoluzione il materiale raccolto dai campionatori ad alto volume collocati rispettivamente a Pieve Albignola e Domo, senza rilevare tracce di radioattività ascrivibile alla tipologia di sorgenti utilizzate presso la raffineria. Arpa segnala altresì che le ulteriori valutazioni delle analisi eseguite su questi campioni sono state inoltrate alla Procura di Pavia, che ha avviato un'indagine, posto sotto sequestro la parte di impianto interessata dall'incendio, e si è in attesa del completamento degli accertamenti peritali richiesti.

In data 5 febbraio 2017 alle ore 8.36, presso la raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi, si è verificato un nuovo evento incidentale, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento e per la quale l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della porzione di impianto interessata. L'accaduto ha coinvolto un'area diversa da quella danneggiata dall'incendio sviluppatosi il 1° dicembre 2016. In questo nuovo episodio, una perdita di gasolio avvenuta nell'area denominata SOI ovest e destinata alla distillazione del greggio, ha generato un incendio visibile anche all'esterno dello stabilimento.

Il gestore ha attivato le procedure previste dal Piano di emergenza interno, dichiarando lo stato di "attenzione" e allertando la Prefettura di Pavia, che, in via precauzionale, ha richiesto l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Pavia, in supporto alle squadre interne. Sul posto sono sopraggiunte, inoltre, la squadra di pronto intervento dell'Arpa provinciale (che ha provveduto alle prime misurazioni sulla qualità dell'aria, mediante le centraline già presenti e l'installazione di una ulteriore nel territorio del comune di Galliavola), le forze dell'ordine e un'auto medica del 118. Il Comune di Sannazzaro ha anch'esso attivato la propria unità di crisi per monitorare l'evento. Le operazioni di raffreddamento e spegnimento sono continuate per tutto il pomeriggio e lo stato di "attenzione" è stato revocato formalmente dal gestore alle successive ore 16.22.

L'evento, di entità inferiore rispetto all'incidente precedente e senza danno alcuno alle persone, non ha richiesto l'attivazione del piano di emergenza esterno, attestandosi su un livello di allerta di primo grado, superabile con l'intervento della sola organizzazione interna. Le prime rilevazioni sui dati delle centraline sulla qualità dell'aria fornite da Arpa non hanno registrato scostamenti significativi rispetto all'andamento degli inquinanti monitorati.

Esaurita la fase emergenziale, la Prefettura di Pavia ha richiesto al gestore dettagliata relazione, per valutare la corretta esecuzione delle procedure di allerta previste dalle pianificazioni.

In relazione alla vicinanza dell'impianto con il progetto della discarica di cemento- amianto della ditta ACTA nel confinante comune di Ferrera Erbognone, fermo restando che le funzioni e i poteri in ordine al procedimento di autorizzazione dell'impianto rientrano tra le competenze della Regione (art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006), sulla base delle informazioni acquisite, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si rende noto che le attività di smaltimento dei rifiuti in discarica sono disciplinate dal decreto legislativo n. 36 del 2003 che costituisce attuazione della direttiva europea 1999/31/CE, con la quale vengono fornite le norme tecniche che regolano la gestione e la realizzazione degli impianti di discarica. Per quanto concerne la garanzia che i rifiuti

contenenti amianto siano classificati e smaltiti in conformità alle disposizioni comunitarie, si sottolinea che tali attività sono regolate da tassativi requisiti di ammissibilità il cui rispetto deve essere garantito dalle attività di controllo, prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali poste a carico delle Province (articoli 197 e 262 del decreto legislativo n.152 del 2006).

Per quanto riguarda la realizzazione della discarica, si rende noto che la Regione Lombardia ha chiesto specifico parere consultivo circa la compatibilità territoriale e urbanistica del progetto con l'impianto "Eni est" di Sannazzaro de' Burgondi al Dipartimento dei vigili del fuoco, Direzione regionale della Lombardia, del Ministero dell'interno. Il Ministero ha espresso il relativo parere secondo il quale "l'area in progetto è interessata dagli effetti relativi a lesioni reversibili (...) Tali effetti (...) sono compatibili, per il D.M. 09/05/2001, con le categorie territoriali di tipo ABCDEF. Pertanto, si ritiene soddisfatto il criterio di compatibilità territoriale".

Nell'ambito del successivo procedimento per il rilascio di AIA si sottolinea, inoltre, che sono stati introdotti elementi di precauzione: l'area di accettazione dei rifiuti è stata posta nella porzione più distante dalle attività a rischio di incidente rilevante ed è stato previsto che i primi settori di coltivazione ad essere chiusi siano quelli più vicini a dette attività; la ditta ha aggiornato il piano di emergenza ed evacuazione recependo le indicazioni contenute nel "piano di emergenza esterno (PEE)" della raffineria Eni. Anche nella procedura VIA è stata debitamente tenuta in considerazione la presenza dell'impianto "Eni est", precisandosi che le opere previste dal progetto di discarica ACTA non interferiranno con quanto prescritto ad Eni. Si comunica, infine, che la Regione Lombardia è in fase di interlocuzione con il comitato tecnico regionale per verificare l'attualità delle valutazioni inerenti alla compatibilità territoriale tra l'impianto e la discarica, anche a seguito dell'incidente del 1° dicembre 2016, e provvederà a svolgere ulteriori ricognizioni sulle prescrizioni degli atti ministeriali concernenti eventuali modifiche all'autorizzazione dell'impianto est influenti sulla discarica di cemento-amianto della ditta ACTA.

Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, a svolgere un'attività di monitoraggio, nonché a tenersi informato attraverso i diversi enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(7 aprile 2017)

DONNO, CAPPELLETTI, PAGLINI, PUGLIA, SERRA, AIROLA, SANTANGELO, BUCCARELLA, FUCKSIA, BERTOROTTA, MORRA, MORONESE, NUGNES. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

tra la città di Lecce e Lizzanello veniva collocato un inceneritore, ora noto come "ex inceneritore Saspi", che per decenni ha bruciato i rifiuti di Lecce e delle aree limitrofe;

con deliberazione della Giunta comunale n. 779 del 13 ottobre 2010 veniva approvato il progetto preliminare "Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione sull'area ex inceneritore Saspi" inserito nella linea di intervento 2.5 asse II - P.O. FESR 2007-2013 (area vasta Lecce), trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 0120299 del 28 settembre 2010;

successivamente con delibera della Giunta comunale n. 591 del 27 luglio 2011 veniva approvato il progetto definitivo "Interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione sull'area ex inceneritore Saspi", trasmesso dall'ingegnere Borgia, in data 7 giugno 2011, prot. n. 76313, che demandava al dirigente del Settore ambiente tutti gli atti e provvedimenti successivi;

a seguito dell'adozione di una determinazione a contrarre per l'aggiudicazione dell'appalto riguardante gli interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione, con determinazione n. 56 del 14 febbraio 2012 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto all'Associazione temporanea di impresa Triversonda S.r.l., con sede a Squinzano (Lecce), e al gruppo Csa S.p.a. con sede a Rimini, per il ribasso offerto del 28,17 per cento sull'importo dei lavori posto a base di gara;

con determinazione dirigenziale CDR XX n. 65 del 14 giugno 2012 veniva autorizzato il subappalto delle attività di "pulizia, cernita, raccolta, trasporto e smaltimento c/o centri autorizzati di quanto contenuto nelle vasche, piazzali strade e tutti gli spazi ricadenti nell'area, indicata nel progetto e nel computo metrico, compreso amianto, con la sola esclusione di eventuali fanghi - decespugliamento, trasporto e smaltimento c/o centri autorizzati di tutti gli arbusti e scarti di potatura, presenti in qualunque ambiente indicato nel progetto e nel computo metrico" all'impresa subappaltatrice Serveco S.r.l., con sede in zona PIP (piano per insediamenti produttivi) Montemesola (Taranto), per un importo di contratto di 45.000 euro;

nel marzo 2013 il procuratore aggiunto di Lecce apriva un fascicolo volto ad accertare l'inquinamento dei suoli attigui all'impianto;

al proposito, secondo quanto riportato nella cronaca locale di "La Repubblica" del 12 marzo 2013, venivano contestate "ipotesi di reato di get-

tito pericoloso di cose, danneggiamento, omessa bonifica e avvelenamento colposo della falda acquifera" nei confronti di 5 dirigenti dell'ex Saspi;

a giudizio degli interroganti è evidente la sussistenza di un grave pregiudizio ambientale e sanitario caratterizzato dalla presenza di rifiuti interrati e scorie, con conseguente compromissione del suolo, dell'aria e della falde acquifere circostanti;

con missiva del 10 luglio 2013 inviata al sindaco di Lecce, il Meetup 5 Stelle per Lecce, nella persona degli attivisti, chiedeva "l'immediata perimetrizzazione e messa in sicurezza dell'area inquinata da bonificare";

considerato che dalle evidenze descritte, allo stato dei fatti, sussiste un pericolo per la salute dei cittadini che risiedono nelle aree prossime all'inceneritore, a cui si aggiunge un grave stato di degrado ambientale caratterizzato dalla presenza di collinette di rifiuti che costeggiano il fabbricato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano necessario procedere con urgenza alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'intera area limitrofa all'ex inceneritore Saspi;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, non ritengano indispensabile attivarsi per lo svolgimento di un'esaustiva analisi dei livelli di degrado e di contaminazione ambientale presenti nelle aree prossime all'ex inceneritore Saspi, con la finalità di porre in essere interventi volti al recupero funzionale e al ripristino ambientale dei siti inquinati;

se, per quanto di competenza, non ritengano doveroso avviare ulteriori accertamenti circa le responsabilità connesse al grave stato di degrado ambientale del territorio nonché alla presenza di possibili abusi di stampo mafioso.

(4-02655)

(9 settembre 2014)

RISPOSTA. - In via preliminare, il Ministero della giustizia fa presente che è stato iscritto il procedimento n. 12614/11 R.G.N.R., nell'ambito del quale sono state svolte indagini in relazione all'area dell'ex inceneritore SASPI e area antistante, nella quale in passato sono stati smaltiti i rifiuti solidi urbani del comune di Lecce, in relazione ai reati, in concorso, di avvelenamento colposo di acque, inquinamento ambientale colposo, omessa bo-

nifica, danneggiamento, getto pericoloso di cose. Inoltre, il procuratore di Lecce riferisce che, con riguardo ai reati ipotizzati, rispetto ai quali non è emersa la presenza di possibili abusi di stampo mafioso, sono state svolte accurate indagini ed approfondite consulenze sui livelli di contaminazione ambientale presenti nell'area. Gli esiti delle predette indagini hanno rilevato, tra l'altro, quanto segue.

Dai documenti acquisiti emerge che, a partire dagli anni '60 e sino al 1989, l'area sita in via Vecchia Lizzanello è stata utilizzata dal Comune di Lecce per lo smaltimento dei rifiuti soldi urbani; tali rifiuti venivano bruciati mediante l'inceneritore ivi presente, con deposito delle ceneri derivanti dalla combustione in un'area antistante, ove erano conferiti; inoltre a partire dagli anni '80, venivano smaltiti anche i rifiuti che non potevano essere bruciati; dopo la chiusura dell'impianto di incenerimento, tutti i rifiuti provenienti dalla città.

Dai documenti in atti emerge come la società SASPI (Società per azioni servizi pubblici italiani, società già fusa per incorporazione nella Waste management Italia SpA e ora Unendo SpA), che ha gestito l'impianto di incenerimento rifiuti, già a partire dal capitolato di appalto approvato nel dicembre 1955, veniva considerata proprietaria dei rifiuti ed obbligata alla bonifica delle aree.

Tuttavia, alla luce di quanto emerge dai documenti acquisiti relativi al contenzioso civile, il Comune di Lecce sembra debba essere considerato proprietario nei fatti dell'inceneritore e di tutte le sue pertinenze sin dal 1996.

Sebbene il giudizio civile sia tuttora in corso, la necessità di procedere alla bonifica è stata più volte segnalata dall'autorità comunale. Infatti, già nel novembre 2001, data di redazione del piano di caratterizzazione di siti contaminati, redatto ai fini di partecipare ai POR Puglia 2000-2006, si evidenziava come l'area antistante il vecchio impianto di incenerimento fosse estesa circa 39.000 metri quadri, per un volume totale di rifiuti di 146.000 metri cubi ed un'altezza media di metri 4, e come non ci fosse alcun tipo di impermeabilizzazione del terreno sottostante.

Le analisi dei vari campioni di rifiuti, prelevati nella zona dell'ex inceneritore SASPI nel marzo e nell'ottobre 2001 dallo studio Eefemme srl, hanno confermato la forte presenza di metalli pesanti soprattutto di piombo, oltre a rame e nichel e idrocarburi pesanti. In sintesi, già nel 2001, la situazione descritta è quella di una discarica incontrollata posta in elevato rispetto al piano di campagna col rischio di gravi contaminazioni dell'ambiente circostante.

Nel 2001, tuttavia, nonostante si mettesse in evidenza tutto ciò e fosse stato redatto un piano di caratterizzazione dei rifiuti, per mancanza di

fondi non furono eseguiti tutti gli interventi necessari; anzi, si è proceduto, nel frattempo, all'apertura della tangenziale est, con conseguente aggravamento della situazione di inquinamento dell'ambiente e di danno per la salute pubblica; il procuratore riferisce, altresì, che l'area dell'ex discarica, se in passato si poteva considerare periferica e con scarsa viabilità veicolare, ora non lo è più, considerata l'apertura della tangenziale est e l'elevata intensità di veicoli che giornalmente percorrono questa strada posta proprio in adiacenza e quasi allo stesso livello dell'area interessata dal cumulo dei rifiuti; peraltro, nel frattempo, sono sorti nelle vicinanze insediamenti abitativi residenziali ed artigianali.

Il Comune di Lecce si è attivato per eseguire le opere di bonifica monitorando la situazione, procedendo alla caratterizzazione dei rifiuti, eseguendo l'intervento di messa in sicurezza e di ricopertura mediante materiale argilloso nel 1998; successivamente, sono stati eseguiti un altro intervento nel novembre 2001 ed altri interventi di recente. Nel mese di giugno 2010, con il "piano strategico area vasta Lecce 2005/2015 - Un ponte verso lo sviluppo socio-economico e culturale, P.O. FERSR 2007-2013, linea di intervento 2.5 bonifica siti inquinati - interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica", il Comune di Lecce ha elaborato un complesso progetto di bonifica. Tuttavia, poiché la Regione Puglia, per l'area ex SASPI (area inceneritore ed area discarica) aveva assegnato solo la somma di 520.638,25 euro, il Comune rimodulava il progetto prevedendo solo la messa in sicurezza di emergenza dell'area, ma non la completa bonifica. Il procuratore di Lecce osserva, inoltre, che è stato successivamente approvato, nel mese di luglio 2011, il progetto definitivo ed i lavori previsti sono stati dati in appalto nel 2012.

Prosegue affermando che "la situazione comunque permane allarmante", in quanto i consulenti nominati dall'ufficio hanno evidenziato che "è comunque necessario mettere in atto tutte e iniziative atte ad evitare e prevenire la migrazione di inquinanti, la cui presenza è stata accettata nel corpo della discarica. Questa condizione può essere garantita soltanto con la rimozione totale dei rifiuti e dello strato di terreno inquinato sottostante gli stessi (...) il permanere della situazione attuale, anche se al momento non sono stati evidenziati superamenti dei limiti previsti, anche in considerazione delle caratteristiche geologiche della zona, ma i presupposti che esse possano manifestarsi anche a distanza di anni".

Il procuratore di Lecce riferisce, altresì, che i consulenti, all'esito di ulteriori sopralluoghi e analisi effettuati nel 2015, hanno identificato i rifiuti presenti ed accertata la presenza di inquinanti, individuando i punti in cui le concentrazioni riscontrate per diossine, PCB, idrocarburi C>12, piombo, mercurio e rame sono risultate superiori alle rispettive concentrazioni limite previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006, per i siti ad "uso verde, pubblico, privato e residenziale" e per i "siti ad uso commerciale ed industriale", precisando come, sicuramente, il sito oggetto d'indagine rientri nel campo di applicazione dell'art. 240 del richiamato decreto legislativo.

Da ultimo, il procuratore di Lecce rappresenta che, in considerazione della natura permanente di taluni reati astrattamente ipotizzabili, ha provveduto a monitorare la situazione nel corso degli anni, informandosi sulle iniziative intraprese dalle amministrazioni interessate.

Al riguardo, si evidenzia inoltre che l'ISPRA fa presente di aver ricevuto il 26 gennaio 2017 un incarico di valutazione del danno ambientale presso l'area da parte della competente Direzione generale del Ministero e, su tali basi, ha avviato tutte le attività necessarie ad organizzare questa complessa valutazione, comunicando al Ministero l'*iter* che sarà seguito nello svolgimento dell'istruttoria.

In particolare, l'istruttoria dell'Istituto si svilupperà sulla base dell'attivazione dei necessari canali di interlocuzione con la competente Arpa Puglia, anche nell'ambito del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla legge n. 132 del 2016, in modo tale da assicurare un confronto tecnico con l'Agenzia e di acquisire tutti i dati e le informazioni utili in merito all'area. Allo stesso modo, sarà attivato un confronto con le autorità locali e gli organi di controllo aventi competenza. A tali fini, l'ISPRA intende procedere, con modalità da concordare con l'Arpa Puglia, ad un'attività di verifica dello stato dei luoghi. L'istruttoria permetterà di effettuare, nei tempi tecnici richiesti, una valutazione complessiva dei danni ambientali associabili all'area, alla luce di una disamina di tutta la documentazione che sarà progressivamente possibile acquisire.

Tale attività dell'Istituto permetterà di fornire al Ministero tutti gli elementi tecnici utili a valutare l'opportunità di esercitare i poteri di intervento assegnati al Ministero stesso dalla parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, contribuendo in questo modo ad assicurare un quadro conoscitivo idoneo per le determinazioni di competenza ministeriale in merito alle possibili iniziative da assumere riguardo l'area ex inceneritore SASPI.

Si fa presente, peraltro, che il Comune di Lecce segnala di aver posto in essere, dal 1998 ad oggi, diverse attività, tra cui primi interventi di messa in sicurezza che risalgono al 1998. Gli interventi, effettuati anche e in parte dalla SASPI, consistevano nella prevenzione dell'infiltrazione di acque superficiali al fine di evitare la formazione di percolato e altri interventi atti a ridurre al massimo l'impatto ambientale da parte dei rifiuti ivi insistenti. Successivamente nell'anno 2000 il Comune di Lecce ha disposto interventi urgenti ed indifferibili delle parti in ferro dell'inceneritore come ad esempio la ciminiera, sostenendo la spesa con fondi propri.

Inoltre, come già detto in precedenza, nel novembre 2001, nell'ambito del POR Puglia 2000-2006, il Comune ha ottenuto un finanziamento per la redazione dei piani di caratterizzazione del sito 1, “area ex inceneritore”, e del sito 2, “area masseria il Pino”, dove insisteva una seconda

discarica dismessa della SASPI. Nel piano di caratterizzazione del sito 1 è ripercorsa la storia dell'ex inceneritore con allegate tutte le relazioni e le analisi effettuate sul sito. La Regione Puglia ha finanziato, parzialmente, per prima la bonifica del sito 2 su cui sono stati eseguiti i lavori previsti. Per accedere ai finanziamenti regionali con cui intervenire sul sito 1 ex inceneritore SASPI, il Comune di Lecce ha redatto un progetto preliminare nel 2010 ed ha ottenuto mediante il finanziamento "area vasta Lecce - P.O. 2007/2013" un importo pari a circa 520.000 euro. Con questa somma si è potuto intervenire sulla sola area su cui insiste l'ex inceneritore rimandando ad altro finanziamento gli altri interventi da effettuarsi sul sito adiacente.

In data 25 gennaio 2017 è stata formalizzata alla Regione Puglia una formale richiesta di finanziamento mediante fondi regionali della bonifica dell'area adiacente all'ex inceneritore SASPI, il cui *iter* è ancora in corso.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a tenersi informato anche al fine dell'eventuale coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(31 marzo 2017)

MANGILI, GAETTI, MARTON, GIARRUSSO, TAVERNA, SCIBONA, CAPPELLETTI, SERRA, LEZZI, PAGLINI, MARTELLI, BERTOROTTA, PUGLIA, CASTALDI, MORRA, SANTANGELO, NUGNES. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

da un articolo pubblicato in data 1° febbraio 2017 sul quotidiano "la Repubblica", si apprende che: «Dalla commissione europea è in arrivo un nuovo richiamo all'Italia in materia di rispetto dell'ambiente. La Commissione europea intende portare avanti - con l'invio a Roma di un parere motivato - la procedura d'infrazione aperta nel maggio del 2015 per il superamento dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50 in materia di emissioni di biossido di azoto (NO2), in pratica l'inquinamento legato ai gas di scarico dei motori diesel. Lo si è appreso da fonti comunitarie. L'infrazione, secondo le informazioni raccolte, riguarda 15 agglomerati urbani distribuiti in sette regioni: Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana e Sicilia. I servizi della Commissione attribuiscono a questa infrazione carattere prioritario rispetto a quella pure in corso sulle PM10 poiché in quest'ultimo caso - che riguarda l'Italia ma anche diversi altri Paesi - Bruxelles riconosce il ruo-

lo svolto dal fattore orografico e climatico (come nel caso della Pianura Padana) nel mancato rispetto delle norme Ue. Una circostanza che Bruxelles non ritiene invece sussista nel caso delle emissioni di biossido di azoto»;

il documento pubblicato sul sito di Legambiente e intitolato "Mal'ARIA di città 2016. L'inquinamento atmosferico e acustico nelle città italiane" rileva: «Ma i danni economici per il mancato rispetto delle norme italiane ed europee sulla qualità dell'aria potrebbero arrivare anche dalle sanzioni che l'Europa potrebbe decidere di applicare nel nostro Paese. Sono infatti due le procedure d'infrazione ad oggi avviate, entrambe nella fase di messa in mora. La prima, la 2014_2147, avviata nel luglio 2014 che ha come oggetto la "cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e il superamento dei valori limite di PM10 in Italia" e la seconda, la 2015_2043, avviata nel maggio 2015 che riguarda "l'applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)". Da dove cominciare? Sicuramente da studi accurati sulle fonti di emissione, eseguiti a scala locale e urbana, per pianificare le politiche di intervento. I contributi principali a livello nazionale all'inquinamento dell'aria (secondo le banche dati di Ispra rielaborate da Legambiente) derivano, per i macroinquinanti, dai trasporti stradali (che contribuiscono al 49% delle emissioni di ossidi di azoto, al 12% del PM10, al 22% del monossido di carbonio e al 44% del benzene), dal riscaldamento domestico (che contribuisce da solo al 59% del pm10 primario e del monossido di di 50 carbonio, all'11% degli ossidi di azoto) e dal settore industriale ed energetico (75% degli ossidi di zolfo, 17% degli ossidi di azoto e 11% del PM10). La situazione cambia quando scendiamo a livello urbano, dove le fonti principali, ad eccezione di città che ospitano importanti attività industriali, diventano i trasporti stradali e il riscaldamento domestico. (...) Per quanto riguarda il tema dei "limiti di emissione delle automobili diesel di nuova omologazione", il dato preoccupante è che recentemente il Comitato dei Tecnici degli Stati Europei sui Veicoli a Motore - ha deciso di stravolgere i limiti di emissione delle automobili diesel stabiliti dagli Stati Membri nel 2007 (Reg. 715/2007), consentendo sostanzialmente alle auto di emettere il doppio delle emissioni richieste da 2017 al 2020 e di "ridurre" - di fatto aumentare - tale valore di una volta e mezza dal 2020. Anche per quanto riguarda la direttiva NEC, l'ultima riunione del Consiglio dei ministri dell'ambiente dei Paesi membri, ha portato a delle conclusioni che consentirebbero alle grandi industrie e all'agricoltura intensiva di portare avanti politiche che inquinano la nostra aria e mettono in serio pericolo la natura e la nostra salute»;

inoltre si apprende che «A livello normativo, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 155/2010, che recepisce la Direttiva Europea 2008/50/CE, erano stati fissati dei limiti di anno in anno sempre più stringenti, indicanti come valore obiettivo 25 ?g/m3 come media annuale da non superare che è diventato valore limite dal 1 gennaio 2015. Un limite che più volte abbiamo criticato, sia nel valore che per il periodo temporale di riferimento. Infatti, soprattutto per quanto riguarda il PM2,5 e frazioni inferiori, tutti gli studi

qualificano l'elevata pericolosità per la salute, con effetti sia a breve che a lungo termine, ma l'attuale normativa indica in maniera irragionevole solo un valore limite espresso come media annua; la conseguenza è che i livelli di questo inquinante si potranno stimare solo quando l'anno si è concluso, senza un riscontro nei giorni di maggiore criticità. Anche il valore risulta particolarmente elevato, con una media annua di riferimento di 25 ?g/m3 rispetto ad un valore consigliato dall'OMS di 10 ?g/m3»;

considerato che:

la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, fissa i criteri e gli obblighi per la gestione della qualità dell'aria in tutti i Paesi dell'Unione, ponendo i seguenti obiettivi: dare un quadro normativo unitario per i maggiori inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, polveri fini, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono), conglobando una serie di direttive europee emanate a partire dal 1996; valutare in modo omogeneo la qualità dell'aria su tutto il territorio dell'Unione europea; migliorare la qualità dell'aria o mantenerla laddove essa è già buona; introdurre valori limite per il particolato sottile (*particulate matter*, PM2,5); consentire una proroga motivata al rispetto dei valori limite per il PM10 e per il biossido di azoto; imporre l'applicazione di piani di qualità dell'aria nelle zone in cui sono superati i valori limite della qualità dell'aria che portino al rispetto dei valori limite entro date improrogabili; consentire l'adozione di piani di azione a breve termine; verificare che gli Stati membri attuino quanto disposto nei tempi e nei modi previsti; garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria siano adeguatamente pubblicizzate;

inoltre, il 30 settembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che recepisce la nuova direttiva europea sostituendo le norme di attuazione già emanate (il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, il decreto del Ministero dell'ambiente 2 aprile 2002, n. 60, il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, ed il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152). Queste norme, che recepivano in modo fedele le rispettive direttive sulla gestione della qualità dell'aria, fissando anche i valori limite a livello nazionale, sono state accompagnate da altre normative di carattere regolamentare al fine di fissare i criteri per la qualità del sistema delle misure di inquinamento atmosferico e per la valutazione preliminare della qualità dell'aria, nonché per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il risanamento della qualità dell'aria. Tra le norme a suo tempo emanate, assumeva particolare importanza il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, in quanto ha fatto emergere a livello nazionale la questione posta dalla presenza di un "nuovo" inquinante, il PM10. Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recepisce la direttiva 2008/50/CE e la direttiva 2004/107/CE, introducendo tra l'altro i nuovi valori limite per il PM2,5. Regolamenta anche le deroghe concesse dalla UE al rispetto del valore limite del PM10 entro il 2010, prorogandone il termine fino al 2011, nonché le norme relative alla deroga per

il rispetto del valore limite del biossido di azoto entro il 2010, prorogandone il termine al 2015;

considerato infine che:

la direttiva 2008/50/CE dispone che tale proroga può essere concessa solamente agli Stati membri che adotteranno piani della qualità dell'aria che prevedono il rispetto del valore limite per il biossido di azoto al più tardi entro il 2015;

la normativa italiana demanda alle Regioni il compito di mettere in atto molte delle disposizioni di legge previste. In particolare, incarica le Regioni ad effettuare la valutazione della qualità dell'aria, intendendo con questo il compito di suddividere il territorio in agglomerati e zone, nonché misurare con stazioni fisse e mobili per la determinazione dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici ed applicare modelli laddove le misure non sono in grado di dare le informazioni necessarie; definire piani di azione a breve termine al fine di ridurre il rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite; adottare piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria nelle zone in cui sono superati i valori limite al fine di garantire il loro rispetto entro i termini stabiliti dalle direttive europee; adottare misure di mantenimento della qualità dell'aria nelle zone in cui non vi sono superamenti dei valori limite, inglobandole nei piani; dare adeguata informazione al pubblico e trasmettere al Ministero dell'ambiente le informazioni relative alla valutazione della qualità dell'aria ed all'attuazione dei piani e dei programmi, nonché tutte le informazioni necessarie alle eventuali richieste di deroghe,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

di quali dati ed informazioni siano in possesso con riferimento alla valutazione della qualità dell'aria relativa all'intero territorio italiano;

quali provvedimenti, anche normativi, intendano adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di preservare la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile, nonché di scongiurare il verificarsi di ulteriori messe in mora *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione i cui costi ed oneri sono e rimangono a carico dei cittadini italiani.

(4-06965)

(8 febbraio 2017)

RISPOSTA. - La legislazione comunitaria in materia di qualità dell'aria (direttiva 2008/50/CE e direttiva 2004/107/CE) prevede che gli Stati debbano assicurare, entro specifiche date, il rispetto di determinati obiettivi di qualità dell'aria per una serie di fattori inquinanti, grazie alla pianificazione di misure ed interventi di risanamento. Per la normativa nazionale (decreto legislativo n. 155/2010 e successive modificazioni e integrazioni) le Regioni e le Province autonome sono le autorità competenti in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria. A queste compete quindi il monitoraggio degli inquinanti atmosferici, la predisposizione dei piani per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria (compresa l'individuazione dei soggetti deputati all'attuazione di tali piani, quali ad esempio la Regione stessa o i sindaci), nonché la trasmissione al Ministero delle relative informazioni per l'invio alla Commissione europea.

Nel nostro Paese, il mancato rispetto dei limiti imposti dalle norme comunitarie, in particolare relativamente al materiale particolato Pm10 ed al biossido di azoto, riguarda ampie aree del territorio nazionale, situate nella maggior parte delle regioni. Tale situazione è però differenziata sul territorio nazionale: infatti, mentre per le regioni del Centro-Sud il mancato rispetto dei valori limite è localizzato in piccole aree, appartenenti per lo più ai principali centri urbani, nel bacino padano i superamenti, anche a causa di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli, sono diffusi su tutto il territorio. Si fa presente che tale situazione non è specifica per l'Italia, in quanto risulta che siano state aperte procedure di infrazione per almeno 16 Stati membri in merito ai superamenti dei valori limite del Pm10 e per 10 Stati a causa dei superamenti del biossido di azoto.

In merito ai dati ed alle informazioni in possesso del Ministero relative alla valutazione della qualità dell'aria dell'intero territorio italiano, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2008/50/CE e dell'articolo 5 della direttiva 2004/107/CE, gli Stati membri sono tenuti a svolgere specifici adempimenti di comunicazione alla Commissione europea in merito alla valutazione della qualità dell'aria svolta annualmente sul proprio territorio. Nello specifico, le Regioni hanno provveduto regolarmente a comunicare al Ministero i dati e le informazioni relative fino all'anno 2015 e tali dati sono consultabili sul sito del Ministero e sui siti delle varie agenzie ambientali regionali (ARPA) e provinciali (APPA) e pubblicati su quello dell'Agenzia europea dell'ambiente.

L'analisi dei dati di qualità dell'aria sull'intero territorio italiano evidenzia come negli ultimi anni i livelli degli inquinanti si siano ridotti, per quanto tale miglioramento non abbia permesso di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria. In particolare tra il 2002 ed il 2015 si registra un *trend* di riduzione del numero di zone di superamento del valore limite annuale degli inquinanti Pm10 e biossido di azoto. Per il Pm10 si ha una ridu-

zione delle zone di superamento che va dal 48 per cento circa del 2002 del totale delle zone presenti sul territorio nazionale al 14 per cento circa del 2015. Per il biossido di azoto si passa dal 44 per cento circa nel 2002 al 30 per cento circa nel 2015.

Per fronteggiare il problema dell'inquinamento atmosferico, si segnala che a livello nazionale, stante la competenza primaria delle Regioni in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, il Ministero ha avviato da tempo una strategia condivisa con gli altri ministeri aventi competenza su settori emissivi quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive ed agricoltura, per l'individuazione di misure da attuare congiuntamente nel territorio nazionale al fine di contrastare i reiterati superamenti delle concentrazioni limite di materiale particolato Pm10 e di biossido di azoto registrati in ampie zone del territorio nazionale.

In tale contesto, il 18 dicembre 2013, è stato sottoscritto un accordo di programma tra i Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e della salute e le Regioni e Province autonome del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Province autonome di Trento e di Bolzano), finalizzato all'individuazione e attuazione di misure coordinate e congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. In particolare ha previsto l'istituzione di appositi gruppi di esperti con il compito di analizzare i principali settori produttivi (trasporto merci e passeggeri, riscaldamento civile, risparmio energetico, industria e agricoltura) e di individuare, per ogni settore, specifiche misure di intervento analizzate anche in relazione alle ricadute ambientali e agli effetti socio-economici. Inoltre si evidenzia, per l'adozione delle misure individuate, l'impegno delle Regioni nell'ambito dell'accordo ad adeguare i propri vigenti piani regionali di qualità dell'aria.

Contestualmente all'attuazione dell'accordo, il Ministero ha altresì avviato una interlocuzione con le Regioni del Centro e Sud Italia finalizzata a porre in essere soluzioni mirate e condivise, sul modello del suddetto accordo di programma delle regioni del bacino padano, per l'individuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria.

Infine si segnala che il 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto un importante protocollo d'intesa tra questo Ministero, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione nazionale dei Comuni italiani per definire ed attuare misure omogenee su scala di bacino per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria e la riduzione di emissioni di gas climalteranti, con interventi prioritari nelle città metropolitane. In particolare, tale protocollo prevede tra le misure urgenti, da attivare dopo reiterati superamenti delle soglie giornaliere massime consentite delle concentrazioni di Pm10 (di regola 7 giorni) le seguenti: abbassamento dei limiti di velocità di 20 chilometri orari nelle aree urbane estese al territorio comunale e alle eventuali arterie autostradali limitrofe, previo accordo con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti; attivazione di sistemi di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa; riduzione di 2 gradi delle temperature massime di riscaldamento negli edifici pubblici e privati; limitazione dell'utilizzo della biomassa per uso civile dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento.

Tale protocollo prevede importanti misure di sostegno agli interventi regionali e locali di risanamento, come la destinazione di circa 12 milioni di euro al finanziamento di misure dirette ad incentivare il trasporto pubblico locale e la mobilità alternativa al trasporto privato. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di indirizzo circa la destinazione e l'utilizzo delle risorse e il decreto direttoriale di fissazione della regolamentazione del programma sono stati già pubblicati sul sito del Ministero (decreto ministeriale DEC-2016-316 del 10 novembre 2016 e decreto direttoriale RIN-DEC-2016- 0000125 del 22 novembre 2016).

Nel protocollo si prevede inoltre un impegno a precisare le attività da finanziare con strumenti di incentivazione esistenti (fondo per la mobilità sostenibile, fondo per la realizzazione di reti di ricarica elettrica, fondo per la riqualificazione energetica delle scuole e degli edifici pubblici), per un importo totale di circa 350 milioni di euro. In tale ambito sono già stati attivati 6 milioni di euro per il finanziamento di interventi di mobilità sostenibile ed efficienza energetica nelle città di Bologna, Roma, Milano e Torino, nonché 35 milioni di euro destinati al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro al fine di finanziare progetti predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti ad incentivare iniziative di mobilità urbana alternative all'automobile privata.

Un ulteriore contributo, infine, è atteso dall'attuazione della nuova direttiva sui tetti alle emissioni. Il 14 dicembre 2016 è stata adottata infatti la direttiva 2016/2284/UE, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, la cosiddetta direttiva NEC (national emission ceilings), che stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali per gli inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volami non metanici (COVNM), ammoniaca e polveri Pm2,5 da raggiungere entro il 2020 e il 2030. Tali obiettivi sono individuati come percentuali di riduzione delle emissioni dei singoli inquinanti rispetto ai valori registrati nel 2005 e mirano a garantire una riduzione generalizzata dell'inquinamento atmosferico sul territorio dell'Unione europea.

La riduzione delle emissioni, necessaria a raggiungere gli obiettivi, deve essere perseguita tramite la predisposizione, l'adozione e l'attuazione di specifici "programmi di controllo" nazionali. Il programma dovrà, in particolare, definire le priorità politiche ed il loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti, compresi i cambiamenti climatici, l'agricoltura, l'industria e i trasporti; dovranno, infine, essere chiarite le responsabilità attribuite alle diverse autorità (nazionali, regionali e locali).

Tale rilevante programma, di carattere nazionale e che dovrà essere elaborato in collaborazione con tutti i ministeri aventi competenza su settori emissivi (trasporti, industria ed agricoltura), costituirà un ulteriore tassello, rispetto a quanto già sopra detto, dell'azione portata avanti a livello centrale per la lotta all'inquinamento atmosferico. Tenuto conto che il recepimento della direttiva NEC dovrà avvenire entro la metà dell'anno 2018, un primo programma dovrà essere adottato entro la metà del 2019, da aggiornare, secondo quanto previsto dalla direttiva, ogni 4 anni.

Al riguardo, si segnala che il 21 febbraio 2017 si è svolto presso questo Ministero, promotore dell'iniziativa, un confronto tra i ministeri a vario titolo coinvolti (trasporti, sviluppo economico, politiche agricole) per fare un punto sulla situazione sulle misure messe in campo di contrasto allo *smog*. L'obiettivo dei ministeri è accelerare il percorso di attuazione della direttiva europea NEC, che come detto prevede la definizione di un programma di misure nazionali per la qualità dell'aria e, allo stesso tempo, arrivare alla chiusura dei tavoli tecnici istituiti per nuove misure di contrasto allo *smog* nell'area del bacino padano.

Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, anche attraverso il costante e fondamentale supporto alle amministrazioni locali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(31 marzo 2017)

SANTANGELO, BERTOROTTA, LEZZI, TAVERNA, DONNO, NUGNES, MORONESE, GIROTTO, CRIMI, MARTON, MANGILI, SERRA, PUGLIA, MORRA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

come da notizia riportata dal giornale *on line* "Tp24" del 27 novembre 2015 i fiumi Modione e Belice risultano fortemente inquinati. "Inoltre il dato, rivenuto fuori da un campione prelevato ai primi di novembre dai vigili urbani del Nopa (Nucleo Operativo Protezione Ambientale) di Castelvetrano, non è sufficiente ad escludere che le acque di vegetazione dei frantoi quest'anno non siano mai finite nei fiumi (a poca distanza, oltre al Modione c'è anche il Belice) durante l'intero periodo della molitura delle olive";

in altre aree siciliane, lo scorso mese di novembre 2015, sono stati effettuati dei controlli su attività produttive di frantoi, nello specifico, sull'inquinamento derivante dalle acque di vegetazione provenienti dagli stabilimenti oleari;

le operazioni di controllo hanno interessato l'area della piana di Ribera (Agrigento), dove scorre il fiume Magazzolo, che riceve le acque di vegetazione provenienti dalla maggior parte degli oleifici della zona, ed hanno portato al sequestro dei *silos* e dell'area circostante da parte della Polizia provinciale. Altri controlli sono stati effettuati dai Carabinieri anche nelle località di Naro, Montallegro e Joppolo;

i controlli operati congiuntamente con i tecnici dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) Sicilia, hanno rilevato che da alcuni fori presenti nei *silos* tracimavano le acque di vegetazione, sversandosi poi nel limitrofo vallone che si congiungeva al fiume Magazzolo;

anche il fiume Naro sarebbe stato interessato da scarichi provenienti dai frantoi presenti lungo il suo percorso a valle del comune di Naro, sino alle coste agrigentine e all'invaso artificiale San Giovanni, come da campionatura effettuata dai tecnici dell'Arpa Sicilia e dei carabinieri del Noe (nucleo operativo ecologico). Tale problema degli scarichi di acque di vegetazione nell'ambiente provenienti dai frantoi è diffuso su tutto il territorio nazionale;

il 2015 è l'anno previsto dalla direttiva 2000/60/CE per il raggiungimento degli obiettivi di buona qualità delle acque, una scadenza a cui l'Italia arriva con grande ritardo, come si evince dai casi denunciati nel *dossier* di Legambiente, in occasione del 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua;

considerato che:

le acque di vegetazione sono le acque reflue derivanti dalla lavorazione delle olive e la produzione dell'olio. In origine queste acque sono marrone scuro, ma presto sotto il sole si ossidano e diventano nero-violacee conferendo questa colorazione tipica ai corsi d'acqua dove si riversano;

esse hanno un potenziale inquinante, circa 100 volte superiore a quello delle fogne e per tale motivo non possono essere immesse nei depuratori né essere scaricate nei valloni, nei torrenti e nei fiumi poiché provocano sottrazione di ossigeno alle acque che le ricevono e quindi, conseguentemente, gravissimi danni alla flora e alla fauna ittica;

distribuire sul terreno queste acque da attività di molitura delle olive è possibile se tale attività è utile a fini agricoli, altrimenti si deve applicare la disciplina dei rifiuti, potendo sussistere il reato di abbandono o deposito incontrollato;

la direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, dispone che, per tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici e per salvaguardare altri usi legittimi dell'acqua, sia pertanto necessario ridurre l'inquinamento idrico causato o provocato da nitrati provenienti da fonti agricole ed impedire un ulteriore inquinamento di questo tipo;

le acque di vegetazione presentano alte concentrazioni di fenoli e polifenoli, causa principale dei valori molto alti di COD (domanda chimica di ossigeno), che hanno spiccate proprietà antimicrobiche e fitotossiche e conseguentemente risultano resistenti alla degradazione biologica (scarsa biodegradabilità), in particolare di tipo aerobico; pertanto tali acque non possono essere trattate negli impianti di depurazione convenzionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda assumere per accertare le cause specifiche di quanto denunciato e quali rassicurazioni possa fornire circa l'effettuazione tempestiva delle analisi delle acque interessate, al fine di accertare quale sia lo stato reale dell'inquinamento, in particolare in relazione al danno biologico nel rispetto delle normative nazionali e regionali nonché della direttiva 91/676/CEE;

quali siano i dati relativi allo stato di buona qualità delle acque in Italia e gli obiettivi raggiunti nel 2015 rispetto alla direttiva 2000/60/CE.

(4-04914)

(3 dicembre 2015)

RISPOSTA. - Si fa presente, in via preliminare, che la depurazione si inserisce nel processo verticale del servizio idrico integrato (SII) composto appunto da acquedotto, fognatura e depurazione. La corretta gestione del servizio idrico integrato, secondo le norme vigenti, prevede una struttura decisionale locale che fa capo agli enti di governo d'ambito a cui spetta, in sede di predisposizione e aggiornamento del piano d'ambito, la scelta del modello organizzativo del servizio, la ricognizione delle infrastrutture, la pianificazione degli interventi necessari a fornire un servizio di qualità, la redazione del piano economico e finanziario della gestione e l'affidamento del servizio ad un gestore unico, oltre al controllo e alla vigilanza sulla gestione.

La mancata piena attuazione del SII in molte regioni ha messo in evidenza le difficoltà delle amministrazioni locali nell'adeguare la dotazione

infrastrutturale; in particolare si è manifestata l'incapacità progettuale, finanziaria e di spesa nella realizzazione degli interventi fognari e depurativi necessari all'adeguamento alla normativa europea di settore (direttiva 91/271/CEE relativa alla raccolta, al trattamento e allo scarico delle acque reflue generate da agglomerati urbani e da alcuni settori industriali, direttiva "acque reflue urbane").

Con riferimento alla Sicilia, in particolare, risultano localizzati 51 degli 80 agglomerati oggetto della procedura d'infrazione n. 2004/2034 riguardante gli agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale (causa C-565/10), nonché 5 dei 34 agglomerati oggetto della procedura d'infrazione n. 2004/2034 riguardante gli agglomerati con carico generato maggiore di 10.000 abitanti equivalenti e scarico in area sensibile (causa C-85/13).

L'emanazione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto "sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, mira ad assicurare una *govervance* del servizio idrico in grado di attuare efficacemente il controllo e la vigilanza sulle gestioni e garantirne la trasparenza. Al fine di accelerare e portare a compimento la riorganizzazione del SII, è previsto il rafforzamento del dovere di provvedere tempestivamente, con l'introduzione della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per l'autore del comportamento omissivo e con l'attribuzione del potere sostitutivo al Governo o alle Regioni di fronte all'inerzia dell'amministrazione competente.

Si segnala altresì che, anche su proposta del Ministero, è stato approvato il decreto legislativo n. 172 del 2015 “Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque”. Il provvedimento modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambientale), e riguarda gli *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. L'obiettivo è combattere l'inquinamento idrico rafforzando il monitoraggio dello stato delle acque. Il decreto aggiorna, recependo le indicazioni della normativa europea, gli elenchi delle sostanze chimiche ritenute maggiormente pericolose con 12 nuove sostanze tra cui componenti contenuti in prodotti fitosanitari, sostanze chimiche industriali e sottoprodotti della combustione, rivedendo inoltre i livelli di concentrazione di altre 7 sostanze già incluse nell'elenco, in linea con i parametri indicati dalla UE. Vengono definiti anche i termini e le modalità certe con cui eseguire il monitoraggio sulle acque e contestualmente viene introdotto l'obbligo di un continuo controllo delle sostanze presenti nell'elenco definito dalla Commissione europea.

Le Regioni e le Province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente, applicano gli *standard* di qualità ambientale (SQA), con l'obiettivo di raggiungere il buono stato chimico delle acque entro il

2021 per le sostanze individuate in passato ed entro il 2027 per le nuove sostanze individuate.

Si segnala, inoltre, che l'art. 22 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, ha previsto che i commissari straordinari di cui al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 dovranno assicurare la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, e procedere senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, informando dell'esito delle stesse il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, questo Ministero e l'Agenzia per la coesione territoriale.

Da ultimo, per riportare a unitarietà la situazione commissariale è stata predisposta la scelta di *good governance*, auspicata formalmente dalla Commissione europea, ora prevista all'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 (recante "Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno"). L'attività dei commissari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia relative alle procedure n. 2004/2034 e n. 2009/2034, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, sarà ricondotta in capo ad un unico commissario straordinario per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle due infrazioni.

In relazione alle questioni poste, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Sicilia ha riferito che la struttura territoriale di Agrigento negli ultimi anni ha costantemente effettuato nel territorio vari controlli mirati a verificare l'eventuale illecito sversamento di acque di vegetazione prodotte dai frantoi e la verifica di eventuali contaminazioni ambientali, effettuando numerosi controlli su richiesta delle forze dell'ordine ed in collaborazione con le stesse. Complessivamente nel 2015 sono stati effettuati 17 controlli su 13 aziende locali di lavorazione delle olive e, in alcuni casi, nei dintorni delle stesse (i singoli risultati analitici dell'attività ispettiva sono reperibili presso la ST ARPA Agrigento). Secondo quanto riferito sempre dalla stessa ARPA, nel corso del 2016, non sono state svolte particolari attività di controllo nelle predette aziende in quanto le stesse non hanno svolto attività per scarsa produzione di materia prima. Al riguardo, ha comunque fatto presente che nel caso in cui sono state riscontrate delle irregolarità classificabili come inquinamento ambientale ai sensi della legge n. 68 del 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”, ne è stata data prontamente comunicazione all'autorità giudiziaria.

L'ARPA Sicilia ha altresì riferito che, ai sensi della direttiva 2000/60/CE e del decreto ministeriale n. 260/2010, la valutazione dello stato ecologico del fiume Modione (codice corpo idrico R1905601: dalla sorgente alla confluenza con il torrente Ricamino) è stata ottenuta per estensione del

giudizio attraverso il raggruppamento con corpi idrici della stessa tipologia e sottoposti alla stessa entità di pressioni antropiche: il giudizio è risultato "non buono". Comunque, questo corpo idrico, così come il fiume Belice (codice corpo idrico R1905709: fiume Belice sinistro, dalla confluenza con il torrente Corleone sino all'invaso Garda) saranno monitorati dall'ARPA nell'anno in corso.

È stato infine segnalato che i corpi idrici appartenenti al bacino del Naro e quelli del bacino del Magazzolo a valle dell'invaso Castello, scorrendo sugli affioramenti evaporitici, hanno tutti le acque fortemente mineralizzate e, quindi, non sono valutabili con gli strumenti attualmente disponibili.

Della vicenda sono comunque interessate anche altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori e utili elementi informativi si provvederà a fornire un aggiornamento. Per quanto di competenza il Ministero continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di monitoraggio, anche al fine di valutare un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(31 marzo 2017)

STEFANO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a Galatone (Lecce), in zona Castellino-Vignali, si colloca una discarica di rifiuti contenenti amianto, gestita dalla ditta R.E.I. e incrementata fino alla capacità di 80.000 tonnellate attraverso la richiesta di ampliamento autorizzato dalla Provincia di Lecce e dal Comune nel 2011;

una perizia tecnica prodotta dal comitato permanente per la difesa della salute e dell'ambiente ha evidenziato che il progetto dell'ampliamento di questa discarica contrasta con la realtà dei luoghi e con gli atti urbanistico-cartografici comunali e regionali (PRG, PUTT, DPP/PUG, PPTR);

la tabella riguardante le presenze naturali e antropiche riportata nella relazione dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) riferisce che, entro il cerchio di distanza di un chilometro dalla discarica, risultano assenti zone agricole, case di civile abitazione e acquedotti, ma in tale ambito ricadono, in realtà, diffusi terreni agricolo-produttivi a prevalenza di vigneti e

uliveti, edifici ad alta e bassa concentrazione a servizio dell'agricoltura, insediamenti produttivi in espansione e aree pianificate, una linea di acquedotto che passa a circa 150 metri dalla discarica e regimi di tutela naturale e culturale;

il progetto di ampliamento autorizzato per la discarica risulterebbe pertanto istruito e rilasciato sulla base di certificazioni progettuali non conformi allo stato dei luoghi;

il comitato per la tutela della salute, dell'ambiente e del territorio di Galatone, in data 20 ottobre 2014, ha presentato a tal riguardo un esposto alla Procura della Repubblica di Lecce;

sempre nell'ottobre 2014, nel perimetro della stessa discarica di amianto, sono stati trasferiti dal Comune di Cavallino alcune ecoballe di rifiuti con codice CER 19.12.12, senza che fossero stati sottoposti a trattamento ulteriore, secondo quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale (direttiva 1999/31/CE) e dal decreto legislativo n. 36 del 2003;

sempre in agro di Galatone, sulla provinciale Galatone-Galatina al chilometro 2, sorge l'impianto della ditta Cave Marra ecologia Srl per la raccolta, il trasporto di rifiuti solidi urbani (RSU), urbani pericolosi e ingombranti, nonché la messa in riserva (R13) e il deposito preliminare (D15) di rifiuti di raccolta differenziata, R.U.P. e speciali;

tale impianto risulta ricadere in zona agricola di interesse storico-archeologico come riportato anche nella tipizzazione degli elaborati del PUG;

insiste su un vasto fosso abusivo su cui pendono attualmente un'ordinanza di ripristino dell'Ufficio minerario e un contenzioso civile;

su questo lotto di terra sono stati effettuati, prima dell'autorizzazione, 2 sequestri per gestione illecita di rifiuti al suo interno;

l'autorizzazione unica in conferenza dei servizi aveva subordinato il rilascio dei titoli edilizi da parte del Comune di Galatone ad una variante urbanistica non ottemperata dal momento che si sono realizzate numerose costruzioni edilizie in violazione delle norme di distanze dai confini;

nel territorio insistono la condotta principale dell'acquedotto che collega Nardò a Galatone, numerosi pozzi di acqua per uso privato, un depuratore della fognatura di Galatone e dell'ospedale di Nardò;

il Comune di Galatone da tempo non effettua alcun intervento di controllo e di monitoraggio della falda acquifera ivi presente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;

se non ritengano opportuno, ognuno per quanto di competenza, in accordo e collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e la Asl competente, avviare uno specifico controllo relativamente alla corretta applicazione e rispetto delle normative vigenti sia nella fase di rilascio dei permessi, sia nell'attuale fase della gestione delle discariche;

se non ritengano altresì necessario procedere, con ricorso ad un ente terzo, ad un ulteriore monitoraggio della falda in prossimità dei luoghi segnalati (discarica Castellino, discarica Castellino-Vignali e Cave Marra ecologia), per rilevare la presenza di sostanze inquinanti.

(4-03316)

(23 gennaio 2015)

RISPOSTA. - Occorre, in via preliminare, fare presente che la competenza nei procedimenti autorizzatori per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione dei rifiuti è attribuita *ex lege* alle autorità locali regionali, provinciali o comunali, mentre le attività di controllo, prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali, compresa l'irrogazione delle sanzioni, sono poste a carico di altri soggetti, come stabilito dagli articoli 197 e 262 del decreto legislativo n. 152 del 2016. In particolare, spetta alla Provincia, con il supporto dell'ARPA territorialmente competente, il controllo periodico di tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni di cui alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

Tanto premesso, per quanto riguarda il caso di specie, la Regione Puglia ha fatto presente di aver delegato alle Province (con legge regionale n. 17 del 2007) la competenza territoriale delle funzioni per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. La Regione ha rappresentato, inoltre, che tutti gli *iter* istruttori riguardanti le modifiche autorizzative dell'impianto sono stati regolarmente portati avanti dall'amministrazione provinciale competente, la quale, proprio di recente, ha provveduto ad aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale (di cui alla determina dirigenziale n. 83 del 19 gennaio 2011) della REI srl con provvedimento n. 93 del 19 ottobre 2016.

A tal proposito, la Regione precisa che il procedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica sostanziale dell'impianto si è svolto median-

te conferenza dei servizi e con misure di pubblicità e che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Nardò e di Galatone condizionati al rispetto di determinate prescrizioni nonché i pareri favorevoli di ARPA Puglia e della ASL competente.

Per quanto concerne, invece, il conferimento di rifiuti "ecoballe" dal sito impiantistico di Cavallino alla discarica per rifiuti inerti REI, la Provincia di Lecce ha evidenziato che sono state effettuate attività di controllo dalla Polizia provinciale, da cui è scaturito l'invio nella discarica REI di 750 tonnellate del rifiuto su un totale di 4.800 tonnellate complessivamente smaltite. La parte preponderante del rifiuto era stata smaltita nella discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla Formica Ambiente srl di Brindisi. Le ecoballe smaltite nella discarica della REI sono solo quelle che, in seguito alla caratterizzazione analitica del rifiuto, operata da un laboratorio di analisi accreditato per conto dell'appaltatore dei lavori di rimozione, rispondono ai criteri di accettazione per le discariche di inerti stabiliti dal decreto ministeriale 27 settembre 2010. Peraltro, nel corso dei lavori appaltati è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 5242 del 23 ottobre 2014 che ha portato la Formica Ambiente srl e la REI srl a sospendere l'accettazione delle ecoballe, nei rispettivi impianti di discarica, in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti.

Si evidenzia, inoltre, che la discarica REI, poiché esercita in regime di autorizzazione integrata ambientale, è ordinariamente sottoposta all'attività di controllo da parte di ARPA Puglia ai sensi dell'art. 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006. All'esito dei controlli l'Agenzia provvede alla trasmissione del "rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale".

Con riferimento invece all'impianto ubicato in agro di Galatone, sulla provinciale Galatina-Galatone, gestito dalla Cave Marra Ecologia srl e destinato ad operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti non pericolosi e pericolosi, la provincia di Lecce ha precisato che: il progetto dell'impianto è stato sottoposto dalla Regione Puglia a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con determina dirigenziale n. 6 del 9 gennaio 2008 che ha determinato l'esclusione con prescrizioni dalla VIA; la Provincia di Lecce, successivamente, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con determina dirigenziale n. 544 del 9 marzo 2010, ha rilasciato l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto.

Il "fosso" citato era ed è esterno all'impianto autorizzato dalla Provincia. Per tale scavo, peraltro, il Servizio attività estrattive, struttura di Lecce, della Regione Puglia, dopo aver rilevato, anche a seguito di sopralluogo congiunto con il NOE dei Carabinieri di Lecce, che si trattava di lavori di coltivazione mineraria non autorizzati, ha imposto il ripristino dello stato dei luoghi. Illecite attività di gestione rifiuti operate dalla Cave Marra srl nella cava abusiva esterna e retrostante all'impianto sono state oggetto di accertamenti, in date successive, da parte della Polizia provinciale e del NOE

con conseguenti comunicazioni all'autorità giudiziaria e sequestro dell'area. Il citato Servizio, per quanto di competenza, ha peraltro provveduto, con nota del 18 ottobre 2012, a sospendere l'autorizzazione rilasciata diffidando la ditta, compatibilmente con il sequestro della cava operato dall'autorità giudiziaria, a rimuovere i rifiuti ivi depositati e ad attivare le procedure *ex* art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale procedimento di sospensione, in seguito ai riscontri della Cave Marta è stato chiuso, con ripristino dell'efficacia dell'autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale n. 544/10, con comunicazione della Provincia del 31 ottobre 2012.

Il Comune di Galatone, con nota del 29 agosto 2013, ha chiuso il procedimento di annullamento degli atti rilasciati in "assenza della variante urbanistica", avviato con nota del 15 aprile 2013, concludendo, all'esito dell'attività istruttoria, che non sussistono le condizioni per procedere all'annullamento, in autotutela, dei titoli edilizi rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'autorizzazione unica provinciale, né di quelli rilasciati nella fase procedimentale fino all'emissione dell'autorizzazione stessa.

La compatibilità dell'intervento proposto, consistente sostanzialmente nella riconversione ed adeguamento di un sito già destinato dall'azienda ad altri usi, è stata valutata dapprima dal Consiglio comunale di Galatone, organo legittimato ad esprimersi sulla pianificazione del territorio, che con delibera n. 19 del 9 novembre 2007 si è espresso favorevolmente alla localizzazione dell'impianto e, successivamente, dal Settore ecologia della Regione Puglia che, nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con la citata determinazione dirigenziale n. 6 del 9 gennaio 2008, ha escluso la sussistenza di vincoli nell'area ritenendola distante da zone di particolare sensibilità ambientale e, in particolare, da segnalazioni architettoniche o archeologiche.

I fabbricati illecitamente realizzati dall'azienda, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, sono stati sanati dal Comune di Galatone con il permesso edilizio n. 90 del 9 giugno 2009.

Con riferimento, infine, alle attività di monitoraggio della falda in prossimità dei luoghi segnalati, la Regione Puglia ha fatto presente quanto segue.

Con nota del 15 ottobre 2014, ARPA Puglia ha evidenziato un andamento crescente delle concentrazioni di nichel nei pozzi di monitoraggio asserviti all'impianto di discarica in località Castellino di Nardò. Due dei 3 pozzi di monitoraggio hanno mostrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterrane così come definite in tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006. La Provincia di Lecce, in ossequio a quanto previsto dall'art. 244 del decreto, ha posto in essere, oltre alle attività di indagine per accertare origine e permanenza della contaminazione riscontrata, una serie di incontri tecnici a cui ha

partecipato anche la Regione. Gli esiti dell'attività investigativa provinciale (supportata dal contributo tecnico di ARPA Lecce) hanno suggerito la necessità di emettere, con provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecce del 10 novembre 2015, ordinanza a provvedere nei confronti del gestore del sito e della società proprietaria dei suoli.

Nell'ultimo degli incontri tecnici convocati dalla Provincia di Lecce (tenutosi il 18 ottobre 2016) è emersa una flessione delle concentrazioni di nichel ed incrementi nelle concentrazioni di arsenico e ferro. In quella stessa sede, il gestore del sito ha manifestato la volontà di produrre un piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, estendendo il campionamento delle acque sotterranee a monte e a valle rispetto all'impianto di discarica.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà, comunque, a tenersi informato ed a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

(7 febbraio 2017)

TARQUINIO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il 9 marzo 2017 sulla A14 tra Loreto e Ancona, durante i lavori di ampliamento dell'autostrada, vi è stato un crollo di un cavalcavia che ha provocato due morti e tre feriti;

il ponte è il numero 167 e si trova al chilometro 235+800. Per l'ampliamento a tre corsie dell'autostrada era previsto il sollevamento del cavalcavia. Gli operai stavano sollevando la campata del ponte con dei martinetti, quando la struttura ha ceduto;

sulla base delle informazioni al momento acquisite, le attività di sollevamento del cavalcavia erano state completate alle ore 11,30. Al momento dell'incidente, alle ore 13 circa, il personale stava realizzando attività accessorie. Sul cantiere, peraltro, era presente l'ingegnere responsabile tecnico dei lavori;

la Procura di Ancona ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è, per il momento, di omicidio colposo plurimo. L'area è stata posta sotto sequestro;

premesso, inoltre, che:

il crollo fa seguito ad almeno altri 4 episodi analoghi negli ultimi 2 anni;

l'episodio ripropone in modo drammatico il tema della sicurezza delle infrastrutture italiane. Da tempo sono state avanzate richieste per ottenere una mappatura dei cavalcavia italiani;

è dovere dello Stato avviare un'immediata verifica strutturale su tutti i ponti a rischio, imponendo alle concessionarie autostradali un'attività costante di controllo e monitoraggio sulle infrastrutture. Peraltro, un'attività analoga di verifica dovrebbe essere effettuata sulle gallerie,

si chiede di sapere quali iniziative di politica generale e quali interventi concreti, soprattutto sui casi urgenti, il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per la manutenzione della rete viaria, affinché sia garantita l'incolumità degli utenti delle strade e dei viaggiatori e affinché incidenti mortali, non si ripetano in situazioni analoghe.

(4-07190)

(16 marzo 2017)

RISPOSTA. - Si forniscono i seguenti elementi di risposta sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali e della società ANAS interessata al riguardo.

Preliminarmente occorre evidenziare che con decreto ministeriale n. 81 del 9 marzo 2017 è stata istituita apposita commissione ispettiva al fine di verificare e analizzare quanto accaduto sull'autostrada A14 nel territorio di Camerano, che dovrà fornire una dettagliata relazione sui fatti accertati entro il corrente mese; inoltre, al fine di acquisite le notizie utili ad una prima rendicontazione di carattere generale, un ispettore del Ministero è stato inviato sul posto.

Dai primi elementi disponibili risulta che i lavori in corso d'esecuzione riguardavano l'ampliamento a 3 corsie della A14 nella tratta Rimini-Pedaso. Nell'ambito di tali lavori si stava procedendo all'innalzamento del cavalcavia 167, per adeguare il franco altimetrico presente in carreggiata autostradale alle norme di settore che prescrivono un minimo di 5 metri. Le

operazioni di sollevamento sono state eseguite con l'autostrada aperta, seppur con restringimenti dell'esercizio, in base al piano di sicurezza redatto dai progettisti mentre la strada provinciale n. 10, che invece si sviluppa sul cavalcavia 167, era stata chiusa al traffico.

I lavori su altri cavalcavia sono stati eseguiti con la stessa procedura e senza chiusura del traffico, come stabilito nel piano di sicurezza redatto dal progettista sulla base di specifiche valutazioni del rischio. Infatti, l'articolo 21, comma 2, del codice della strada prevede che chiunque esegua lavori sulle aree destinate alla circolazione deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione; tra i provvedimenti adottabili è ricompresa anche la possibilità di interrompere la circolazione lungo la strada qualora non esistano soluzioni alternative per eseguire i lavori, garantendo al contempo adeguate condizioni di sicurezza della circolazione.

Quindi è il soggetto deputato ad autorizzare l'apertura del cantiere che è tenuto a valutare la soluzione più idonea in relazione alle condizioni locali, alla complessità delle lavorazioni da eseguire. alla presenza di itinerari alternativi nel caso in cui si dovesse disporre la chiusura della strada.

Per quanto riguarda la riapertura del tratto autostradale, si segnala che nella notte tra il 9 e 10 marzo si è proceduto, dietro autorizzazione del magistrato, a sezionare l'impalcato crollato in modo da isolare le zone estreme prossime alle pile, dove l'area è rimasta sotto sequestro per gli accertamenti dei periti, dalla parte centrale ritenuta non influente nelle indagini. Conseguentemente, durante la notte è stato rimosso il tratto centrale del cavalcavia precipitato e alle ore 8.30 circa del 10 marzo l'autostrada è stata riaperta al traffico, seppur con una corsia per senso di marcia.

Quanto alle condizioni strutturali e allo stato di manutenzione dei cavalcavia autostradali, la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero con apposite circolari ha costantemente sollecitato tutte le società concessionarie ad effettuare verifiche e controlli delle opere d'arte appartenenti al patrimonio autostradale, in ottemperanza ai vigenti disposti normativi di competenza dei gestori delle infrastrutture. In particolare, con circolari del 2009, 2013, 2014 e 2016, è stato richiesto alle società di trasmettere un dettagliato rapporto informativo sulle attività di verifiche e controlli effettuati sulle opere d'arte disponendo altresì di adottare ogni utile iniziativa finalizzata a garantire la sicurezza della circolazione. La Direzione ha accertato mediante esame documentale l'ottemperanza delle stesse alle vigenti normative; inoltre, tutte le società hanno assicurato di aver adottato ogni iniziativa a tutela della sicurezza autostradale.

Per le opere d'arte “cavalcavia autostradali”, sia per le attività relative al mantenimento in efficienza delle strutture portanti che per le definizioni delle competenze relative alle opere protettive (*guardrail*), sono state

emanate circolari nel 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, le società concessionarie hanno riscontrato trasmettendo l'attuale stato dei luoghi per tutti i cavalcavia di competenza e relazione in merito alle attività in corso. Quanto alle opere metalliche, in particolare quelle costituenti la struttura portante della segnaletica autostradale, con circolare del 2011 alle società è stato richiesto un rapporto sui controlli periodici effettuati su tali opere; dai riscontri forniti la Direzione ha riscontrato il rispetto delle attuali normative relativamente alle attività di controlli e verifiche effettuati.

Per quanto concerne, infine, la rete stradale in gestione ad ANAS la società ha comunicato di svolgere costante e regolare attività di monitoraggio su tutta la rete viaria di competenza, ivi compresa quella sulle opere d'arte di attraversamento stradale.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
NENCINI

(11 aprile 2017)